



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020-2022**

(Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs 126/2014 e modifiche operative del D.Lgs 118/2011)

PARTE I

INTRODUZIONE CON RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DEI PRINCIPI CONTABILI ALLEGATI AL D.LGS. 118/2014.

Nel supplemento ordinario n. 73/L della gazzetta Ufficiale del 28/8/2014 è stato pubblicato il Decreto legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42".

Il Principio contabile Allegato 4/1 al D.Lgs 118/2014 riguardante il " Principio applicato della Programmazione" aggiornato al D.M. 01/08/2019, al punto 9 disciplina " Il bilancio di previsione finanziario" che di seguito si riporta con riguardo ai principi esplicativi necessari per la predisposizione del bilancio di previsione:

"9.1 Definizione

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (il DEFR regionale e il DUP degli enti locali), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale (al tesoriere sono trasmesse solo le informazioni relative al bilancio annuale, costituite dai residui alla data di avvio dell'esercizio e dagli stanziamenti relativi al primo esercizio, completi delle articolazioni previste nello schema di bilancio).

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate. Per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario della amministrazione.

La classificazione delle spese in missioni, programmi, macroaggregati, capitoli ed eventualmente, in articoli, prevista dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 118/2011, è posta in relazione ai livelli di governo cui è attribuita la responsabilità della distribuzione delle risorse.

La funzione politico amministrativa di indirizzo e controllo è svolta dal Consiglio, che la esercita attraverso l'approvazione del bilancio autorizzatorio per missioni e programmi e titoli, che ripartisce le risorse disponibili tra le funzioni e i programmi.

Nell'ambito della destinazione delle risorse tra le missioni dell'ente, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal documento di programmazione, la funzione di ripartizione delle risorse in considerazione della natura economica della spesa, è svolta:

- nelle regioni dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, e dei programmi in macroaggregati e dalla Giunta o dal Segretario generale (secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità), attraverso la ripartizione delle tipologie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli. Tale documenti costituiscono il Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio e il bilancio finanziario gestionale;

- negli enti locali dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli e dei programmi di spesa in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. Tale documento costituisce il piano esecutivo di gestione.

Attraverso il bilancio finanziario gestionale delle regioni e il PEG degli enti locali, si provvede anche ad attribuire ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per gli enti locali il PEG costituisce anche il fondamentale strumento di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei programmi previsti nel bilancio.

Nel rispetto del principio contabile generale n. 1 dell'annualità del bilancio l'ordinamento prevede l'impiego del metodo scorrevole nella redazione del bilancio di previsione finanziario. Pertanto, ogni anno risulta necessario aggiornare il bilancio di previsione:

- con l'inserimento delle previsioni relative ad un ulteriore esercizio;
- adeguando le previsioni relative a tutti gli esercizi considerati nel bilancio, in considerazione delle indicazioni del documento di programmazione aggiornato, dei risultati presunti della gestione dell'esercizio precedente, anche con riferimento agli impegni già assunti, all'evoluzione normativa;
- con l'indicazione, per tutti i programmi di spesa considerati in ciascuno degli esercizi in cui il bilancio è articolato, degli "impegni già assunti" alla data di elaborazione del documento.

"9.3 La procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali

Entro il 15 novembre di ogni anno la giunta approva lo schema della delibera¹ del bilancio di previsione finanziario relativa almeno al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Unitamente allo schema di delibera di approvazione del bilancio, la Giunta trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati;

In caso di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione, unitamente al Documento di programmazione.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa riguardanti almeno il triennio successivo.

Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del presente decreto, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

¹ Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015.

- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;
- h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;
- i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- l) il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica²;
- m) la nota integrativa;
- n) la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio³.

Contestualmente all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio, la Giunta approva la ripartizione delle tipologie in categorie, capitoli e, eventualmente, in articoli, e dei programmi in macroaggregati, capitoli e, eventualmente, in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il Piano esecutivo di gestione, cui è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati.

Per "contestualmente" si intende la prima seduta di giunta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio.

I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.

Il bilancio di previsione finanziario e il PEG sono pubblicati contestualmente nel sito internet dell'ente. Nel sito internet dell'ente sono pubblicate anche le variazioni del bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato e il piano esecutivo di gestione assestato.

Il sistema informativo dell'ente garantisce l'invio alla banca dati unitaria di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, del bilancio di previsione finanziario, completo di allegati, unitamente alle previsioni del documento tecnico di accompagnamento e delle previsioni del bilancio gestionale aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello. Tali documenti sono pubblicati anche nel sito internet della regione.

9.4. La struttura del bilancio di previsione finanziario

Il bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione

² Modifica prevista dal decreto ministeriale 29 agosto 2018...

³ Aggiornamento previsto dal decreto ministeriale 1 dicembre 2015.

dell'ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi.

Le entrate del bilancio di previsione sono classificate in titoli e tipologie, secondo le modalità individuate dal glossario del piano dei conti per le voci corrispondenti.

Le spese del bilancio di previsione sono classificate in missioni e programmi secondo le modalità individuate dal glossario delle missioni e dei programmi.

I titoli e le tipologie, le missioni e i programmi che presentano importi pari a 0 possono non essere indicati nel bilancio⁴.

I programmi di spesa sono articolati nei seguenti titoli di spesa che, se presentano importo pari a 0, possono non essere indicati nel bilancio:

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI

Solo per la missione 60 "Anticipazioni finanziarie" e per la missione 99 "Servizi per conto terzi", possono essere previsti anche i seguenti titoli:

TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.

Per ciascuna unità di voto, costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, il bilancio di previsione indica:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello del triennio cui il bilancio si riferisce;
- b) l'importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell'anno precedente il triennio cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. Nel bilancio di previsione riguardante il triennio 2014-2016, gli enti locali non indicano le previsioni definitive di cassa del 2013;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui autorizza l'impegno in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce;
- d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Ciascun programma di spesa, distintamente per i titoli in cui è articolato, indica:

- la quota dello stanziamento che corrisponde ad impegni assunti negli esercizi precedenti alla data di elaborazione del bilancio (la voce "di cui già impegnato");
- la quota di stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato, che corrisponde alla somma delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi o delle spese che sono già state impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio e dal fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate.

⁴ Modifica prevista dal decreto ministeriale 4 agosto 2016

Le previsioni di competenza finanziaria sono elaborate in coerenza con il principio generale n. 16, e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.

L'esigibilità di ciascuna obbligazione è individuata nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4.2 al presente decreto.

La previsione delle entrate rappresenta quanto l'amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili generali dell'attendibilità e della congruità, e rappresenta contabilmente il programma che l'organo di vertice assegna all'organo esecutivo per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento delle spese di funzionamento e di investimento.

Anche le previsioni di spesa sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel documento di programmazione, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo, ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

Particolare attenzione deve essere dedicata alle fonti di finanziamento, come i mutui passivi, che per loro natura incidono sugli equilibri dei bilanci futuri, in termini di spese per interessi passivi e rimborsi di capitale.

Se tutte le entrate e le spese esigibili fossero effettivamente rimosse e pagate nell'esercizio, le previsioni di cassa del bilancio annuale dovrebbero corrispondere alle previsioni di competenza e non si dovrebbero formare residui attivi e passivi.

Considerato che le obbligazioni scadute possono non essere rimosse e pagate, a causa di ritardi nell'esecuzione di quanto dovuto, gli stanziamenti di competenza possono essere diversi dagli stanziamenti di cassa. Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in c/residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Al riguardo si ricorda che, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato in attuazione dell'articolo 3, comma 7, del presente decreto, i residui sono costituiti solo da obbligazioni giuridiche esigibili.

L'adozione del principio della competenza potenziata, che richiede l'imputazione delle obbligazioni giuridiche all'esercizio in cui le stesse sono esigibili, non consente la formazione di residui derivanti "da accantonamenti contabili" di risorse in assenza di obbligazioni giuridiche perfezionate. Nel rispetto del principio della competenza potenziata, l'accantonamento contabile di risorse è effettuato iscrivendo in bilancio stanziamenti di spesa che non è possibile impegnare e pagare (che pertanto non danno luogo a residui passivi). Le conseguenti economie di spesa danno luogo alla quota "accantonata" del risultato di amministrazione, utilizzabile a seguito del verificarsi degli eventi che hanno determinato la costituzione dell'accantonamento.

Con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio, prima degli stanziamenti riguardanti le entrate, sono iscritte le voci relative al fondo pluriennale vincolato.

L'importo complessivo dei fondi pluriennali iscritti tra le entrate di ciascun esercizio considerato nel bilancio corrisponde all'importo degli stanziamenti di spesa complessivi dell'esercizio precedente riguardanti il fondo pluriennale. Solo con riferimento al primo esercizio l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto tra le entrate può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa

dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Nel bilancio di previsione 2014-2016, con riferimento all'esercizio 2014, l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto in entrata è pari a 0 se il bilancio di previsione è approvato prima del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto. Se il bilancio di previsione è approvato successivamente al riaccertamento straordinario dei residui l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto in entrata è pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi al 31 dicembre 2013 cancellati e reimputati agli esercizi successivi e i residui attivi al 31 dicembre 2013 cancellati e reimputati agli esercizi successivi.

Dopo le voci relative al fondo pluriennale vincolato, prima degli stanziamenti riguardanti le entrate, nel primo esercizio considerato nel bilancio è iscritto l'importo relativo all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, con indicazione della quota utilizzata prima dell'approvazione del rendiconto. Tale importo corrisponde a quello indicato nell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto. Le modalità di utilizzo del risultato di amministrazione vincolato sono indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione.

9.5 La funzione autorizzatoria del bilancio di previsione finanziario

Gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario riguardanti gli esercizi finanziari cui il bilancio si riferisce hanno natura autorizzatoria, costituendo limite agli impegni ed ai pagamenti, con l'esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro/servizi per conto di terzi i cui stanziamenti non comportano limiti alla gestione.

Hanno natura autorizzatoria anche gli stanziamenti di entrata riguardanti le accensione di prestiti.

A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di tutti gli esercizi considerati del bilancio, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

Ad esempio, in caso di eventi imprevisti, quale il venir meno o la riduzione dei dividendi o il taglio di trasferimenti a favore dell'ente, che fanno prevedere un disavanzo della gestione finanziaria, in attesa delle variazioni di bilancio e delle misure necessarie a ripristinare il pareggio, la giunta può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti degli esercizi per i quali si prevede lo squilibrio, non ancora impegnati, al fine di evitare l'assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate che potrebbero irrigidire la gestione ed impedire l'adozione di interventi strutturali di riequilibrio da parte del Consiglio.

Per effetto della natura autorizzatoria attribuita alle previsioni di tutti gli esercizi considerati nel bilancio:

- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti, imputabili anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo, riguardanti contratti o convenzioni pluriennali o necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, nel rispetto di quanto previsto nei documenti di programmazione e fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese di investimento imputabili anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo, a condizione di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento dal momento in cui

sorge l'obbligazione, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016⁵. La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, fino all'esercizio 2015, di una legge di autorizzazione all'indebitamento:

- in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione possono essere oggetto di provvedimenti di variazione di bilancio nel corso dell'esercizio, secondo le stesse modalità previste per il primo esercizio. In particolare, le variazioni riguardanti gli accantonamenti al fondo pluriennale vincolato devono essere effettuate anche con riferimento agli stanziamenti relativi agli esercizi successivi al fine di garantire sempre l'equivalenza tra l'importo complessivo degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e la somma delle due voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritte in entrata per ciascun esercizio considerato nel bilancio. Il fondo pluriennale vincolato di entrata del primo esercizio che corrisponde all'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di spesa risultante dal consuntivo (o dal preconsuntivo nelle more del consuntivo).

Il decreto Lgs 118/2014 prevede nel principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio, (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011) che al bilancio di previsione debba essere allegata una "Nota integrativa" che consenta una lettura "facilitata" delle principali voci e scelte programmatiche di bilancio e delle situazioni che rappresentano per il bilancio di un ente locale particolari criticità

Al paragrafo 9.11 viene disciplinata la nota integrativa che di seguito si riporta:

"9.11 La nota integrativa al bilancio di previsione

9.11.1 La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

⁵ Modifica prevista dal Decreto ministeriale 29 agosto 2018.

- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

9.11.3 La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

9.11.46 La nota integrativa riepiloga e illustra gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione presunto di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3:

- evidenziando gli utilizzi anticipati delle quote del risultato di amministrazione presunto effettuati nel rispetto delle norme e dei principi contabili. Gli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di

^{6 6} Paragrafo sostituito dal DM 1 agosto 2019

amministrazione presunto) individuano l'importo del risultato di amministrazione presunto che possono applicare al bilancio di previsione, nel rispetto dell'articolo 1, commi 897 – 900, della legge n. 145 del 2018;

- descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

Nella nota integrativa sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un'unica voce.

L'elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3.

Tali indicazioni non sono obbligatorie nei casi in cui l'ente non è tenuto ad allegare gli elenchi analitici.

Il D.lgs 118/2014 c.s.m.i. prevede l'applicazione della contabilità finanziaria secondo il principio della competenza finanziaria "potenziata" così specificata all'Allegato 4/2 di tale decreto, che prevede che:

"2. Principio della competenza finanziaria"

Il principio della competenza finanziaria prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);*
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.*

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria, ed attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione, almeno triennale di competenza, e di cassa nel primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti degli esercizi del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito".

Viene introdotta la disciplina del "fondo pluriennale vincolato" costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in anni successivi.

Viene previsto il principio di procedere alle previsioni e agli accertamenti per l'intero importo del credito, con l'obbligo di stanziare una apposita posta contabile di accantonamento al "Fondo crediti di dubbia esigibilità" per le entrate di difficile esazione.

Viene altresì prevista la reintroduzione della "previsione di cassa" che costituirà limite ai pagamenti di spesa.

PART II

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'.

Il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (DUP), il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 18/07/2019 e presentato al Consiglio Comunale con le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità, è stato modificato con aggiornamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale nella seduta di approvazione degli schemi di bilancio 2020-2022. Il tutto in quanto le informazioni presenti al momento della presentazione al consiglio comunale, effettuate nel mese di luglio 2019, non risultavano esaustive in considerazione del fatto che lo schema di bilancio 2020-2022 non era ancora stato predisposto e pertanto i dati disponibili erano solo quelli del bilancio pluriennale 2019-2021 e non i dati reali previsti per il triennio 2020-2022. Il DUP aggiornato riporta già molte informazioni dei criteri adottati per la formulazione delle previsioni che in parte si riportano da tale documento:

Infatti come già precisato nello schema di Dup 2020-2022, negli ultimi anni l'assetto dei tributi locali ha subito notevoli cambiamenti attraverso interventi normativi. La manovra finanziaria per l'anno 2016, ha cancellare il prelievo fiscale sull'abitazione principale, sull'IMU dei terreni agricoli oltre che alla tassa sugli "imbullonati" attraverso la garanzia di compensazioni di risorse agli enti locali da parte dello Stato.

Al momento attualmente i tributi di competenza comunale sono:

- IUC: istituita dai commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014), sostanzialmente confermata dalla legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (Imposta Municipale Propria) che è la componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e i terreni agricoli; TASI (Tributo Servizi Indivisibili), trattasi della componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali esclusa l'abitazione principale; TARI (Tributo servizio Rifiuti), relativa alla componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA per accertamenti effettuati a seguito di verifica e controlli determinata in base all'attività presunta di controllo effettuata dall'Ufficio tributi dell'ente, a fronte di quote iscritte in spesa nel FCDE a salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- ICI l'Imposta Comunale sugli Immobili, sostituita dall'IMU, è rimasta in vigore fino al 31.12.2011. Attualmente il gettito comunale si riferisce esclusivamente alla gestione del pregresso quasi del tutto esaurito;
- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI: imposta disciplinata dal capo 1 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.
- ADDIZIONALE IRPEF: imposta istituita con D.lgs. n. 360/98 determinata applicando al reddito complessivo, determinato ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita dal Comune;
- TASSA SUI RIFIUTI: In origine TARSU sostituita in prima battuta dalla TIA, successivamente dalla TARES ed attualmente dalla TARI. Il Comune di Poggio Renatico con DCC n. 64 del 29.12.2014 ha disposto di istituire la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, per la copertura dei costi del servizio rifiuti urbani nel territorio del Comune di Poggio Renatico a far data dal 1° gennaio 2015. Per l'anno 2019 è stata confermato il mantenimento della tariffa sui rifiuti con affidamento al medesimo gestore, e lo sarà anche per l'anno 2020.
Per tanto attualmente il gettito comunale, si riferisce a residui eventualmente ancora presenti, in riferimento alla gestione del pregresso ed in particolare all'attività di controllo.

Al momento nell'attuale contesto normativo, si analizzano in dettaglio le previsioni formulate in merito ai singoli tributi attualmente in essere che si intenderebbe adottare per il triennio 2020-2022, suscettibili tuttavia di aggiornamento al momento di una maggiore certezza delle dinamiche fiscali per il prossimo triennio che saranno dettate dalla prossima legge di bilancio per il 2020.

- **IMU:** lo stanziamento di previsione per l'anno 2020 del gettito IMU, rispetto al 2019, è stato stimato in relazione ai dati in possesso dell'ente sulle basi imponibili assoggettate al tributo e applicando i dettami indicati delle normative vigenti in materia di tributi locali. Attualmente si è continuato a stimare che anche nel 2020 dall'ammontare complessivo del gettito IMU lo Stato tratterrà le quote relative agli immobili ad uso produttivo di categoria D ad aliquota 7,6 per mille. Le aliquote che l'amministrazione intende applicare nel triennio 2020-2022 risultano confermate rispetto a quelle già approvate per l'esercizio 2019 che ne dettaglio si riportano:

ALIQUOTE VIGENTI NEL 2019 E PREVISTE PER IL TRIENNIO 2019-2021:

- 1) **abitazione principale e sue pertinenze previste per legge:** esente ad eccezione delle abitazioni con categoria catastale A1, A8 e A9 a cui si applica l' aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento con detrazione di euro 200 rapportata al periodo di utilizzo e alla percentuale di possesso.
- 2) **fabbricati di categoria del gruppo D (esclusi i D10 rurali ad uso strumentale):** aliquota pari allo 1,06 per cento (verrà versata allo Stato lo 0,76 per cento);
- 3) **fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993:** esente
- 4) **abitazioni, relative pertinenze e fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti:** aliquota pari allo 1,06 per cento;
- 5) **terreni agricoli e aree fabbricabili:** aliquota pari allo 1,06 per cento. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti sono esenti dall'imposta ;

ALIQUOTE PREVISTE NEL 2020-2022: conferma di quelle previste per il 2019.

- 1) **abitazione principale e sue pertinenze previste per legge:** esente ad eccezione delle abitazioni con categoria catastale A1, A8 e A9 a cui si applica l' aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento con detrazione di euro 200 rapportata al periodo di utilizzo e alla percentuale di possesso.
- 2) **fabbricati di categoria del gruppo D (esclusi i D10 rurali ad uso strumentale):** aliquota pari allo 1,06 per cento (verrà versata allo Stato lo 0,76 per cento);
- 3) **fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993:** esente
- 4) **abitazioni, relative pertinenze e fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti:** aliquota pari allo 1,06 per cento;
- 5) **terreni agricoli e aree fabbricabili:** aliquota pari allo 1,06 per cento. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti sono esenti dall'imposta ;

Il gettito IMU per il triennio 2020-2022 ammontante rispettivamente a € 1.880.000, € 1.892.000 e € 1.900.000, viene determinato in sede di previsione in base alle informazioni note al momento dell'approvazione degli schemi di bilancio, tenendo conto dell'incertezza generale. Lo stesso terrà conto di quanto previsto dall'art. 6 del D.L. n. 16/14, che comporta l'iscrizione in bilancio dello stanziamento IMU al netto della quota di taglio di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale di competenza (pari ad € 443.604,21 corrispondente alla quota di competenza per l'anno 2019). Il gettito IMU attualmente accertato per l'anno 2019, in relazione ai dati della prima rata riscossa con simulazione della 2^ rata in riscossione a dicembre 2019, ammonta a circa € 1.880.000,00.

- **IMU attività di controllo:** il gettito per recupero IMU da controlli su anni pregressi, è stato previsto dall'ufficio competente per il triennio 2020/2022 in € 50.000,00 annui ; lo stesso tiene conto della previsione degli avvisi di accertamento stimati dall'ufficio tributi nonché della previsione di entrata derivante dall'incasso di avvisi e ruoli emessi in anni precedenti e incassati in tali anni. A titolo precauzionale e come disposto dalla legge viene accantonata una quota nel Fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di minori introiti per recuperi IMU stimati.
- **TASI:** Le previsioni di bilancio 2020-2022 a seguito dell'abolizione della TASI sulle prime abitazioni, risulta iscritta con importo zero, e il mancato gettito sarà conglobato come per l'anno 2019 nei trasferimenti statali del fondo di solidarietà comunale. Il Comune non applicherà la Tasi su nessun'altra tipologia di bene.
- **TARIP:** come riportato anche nel DUP 2020-2022 il Comune di Poggio Renatico:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 29.12.2014 avente ad oggetto “Istituzione della tariffa avente natura corrispettiva a copertura dei costi del servizio gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 1 commi 639 e 668 della L. n. 147 del 23/12/13 ha disposto di istituire la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, per la copertura dei costi del servizio rifiuti urbani nel Comune di Poggio Renatico, secondo quanto prescritto dall’articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014), a far data dal 1° gennaio 2015;
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 29.12.2014 ha approvazione del regolamento per l’applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati e si è stabilito che spetterà al soggetto gestore del pubblico servizio di igiene ambientale, CMV Servizi Srl, la riscossione della tariffa e la sua applicazione.
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30.07.2015 sono state approvate le tariffe TARIP per l’anno 2015, sulla base dei PEF elaborati dell’ente gestore ed approvati dal soggetto competente: ATERSIR;
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 26/04/2016 sono state approvate le tariffe TARIP per l’anno 2016, sulla base dei PEF elaborati dell’ente gestore ed approvati dal soggetto competente: ATERSIR;
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28/03/2017 sono state recepite le deliberazioni di Atersir di approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti anno 2017, delle articolazioni tariffarie TARIP per l’anno 2017, e della modifica al regolamento del servizio rifiuti;
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2018 sono state recepite le deliberazioni di Atersir di approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti anno 2018, delle articolazioni tariffarie TARIP per l’anno 2018 relative al servizio gestione rifiuti;
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 26/03/2019 sono state recepite del piano economico finanziario del servizio rifiuti anno 2019, e delle articolazioni tariffarie TARIP per l’anno 2019 relative al servizio gestione rifiuti;

Anche per il triennio 2020 – 2022 l’ente prevede di confermare il regime di tariffa avente natura corrispettiva TARIP;

Si evidenzia che attraverso l’istituzione della TARIP e il contestuale affidamento al soggetto gestore, della riscossione della tariffa e la sua applicazione fa sì che per anche gli anni 2020 – 2022, così come avvenuto per l’anno 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, non risultino stanziati i competenti capitoli di bilancio di entrata e spesa relativi agli introiti e pagamenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e per tanto anche la mancata previsione delle tariffe, vincolata, all’approvazione da parte di ATERSIR dei PEF annualmente predisposti dall’ente gestore, che si andranno ad applicare nel corso del prossimo esercizio. Il tutto da effettuarsi comunque entro i termini fissati per l’approvazione del bilancio 2020 non producendo comunque alcun effetto sugli equilibri di bilancio 2020-2022.

• ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

E’ stata istituita infatti dal 1/1/2000 con deliberazione C.C. n. 111 del 30/12/1999 l’addizionale comunale all’IRPEF nell’aliquota opzionale dello 0,2% ai sensi del D.LGS 360 del 28/9/1998 e s.m.i.

Tale addizionale spetta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.

Nell’anno 2001 si è dato corso all’aumento dell’aliquota dell’addizionale irpef di un ulteriore 0,2%, stabilendo quindi l’aliquota nella misura dello 0,4%. Tale aliquota è stata confermata per gli anni 2002,2003,2004,2005 e 2006.

Nel 2007 a seguito della legge finanziaria 2007 che all’art. 1 comma 142 e ss. disciplinava le modifiche all’art. 1 del D.Lgs 360/1998, sbloccando le variazioni delle aliquote che non potevano per effetto di tale legge superare 0,8 punti percentuali, l’aliquota veniva stabilita per il 2007 nella misura dello 0,6%.

Nel 2008, 2009,2010 e 2011 è stata confermata l’aliquota dello 0,6% anche in virtù del blocco normativo sulla possibilità di aumento delle aliquote dei tributi comunali.

Dal 1/1/2008 il riversamento dell'addizionale comunale nell'anno di competenza, viene per legge direttamente effettuato al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative, e non più allo Stato, con successivo riversamento da parte di quest'ultimo.

Nel 2012 a seguito delle modifiche apportate con l'art.1 comma 11 del D.L. 138/2011, con la quale ai comuni è stata ridata la possibilità di aumentare l'addizionale irpef fino al limite dello 0,8%, questo Ente ha proceduto a deliberare in occasione del bilancio 2012 l'aumento dell'addizionale comunale all'irpef nella misura dello 0,2% portando di conseguenza l'addizionale irpef alla misura massima prevista pari allo 0,8%. Nel periodo 2013 – 2016 è stata confermata l'aliquota dello 0,8%.

Per l'anno 2017 con deliberazione C.C. 66 del 14/12/2016 è stata approvata la diminuzione dell'aliquota relativa all'addizionale comunale all'irpef a valere per l'anno 2017, confermando in 0,7% anziché 0,8% l'aliquota applicata per l'anno 2017 rispetto al 2016.

Per l'anno 2018 e 2019 è stata confermando in 0,7% l'aliquota applicata per l'anno 2017.

Per il triennio 2020-2022, a seguito dell'aumento di costi di personale per assunzioni a regime dopo anni di blocchi assunzionali, nonché della previsione del ripristino di parte di tagli ai trasferimenti erariali per gli enti colpiti dal sisma del maggio 2012, l'Amministrazione comunale intende aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef dallo 0,7% allo 0,8%, al fine di garantire i servizi e i conseguenti equilibri di bilancio.

Le previsioni finanziarie dell'addizionale comunale all'irpef del triennio 2019-2021 inserite nel bilancio di previsione sono calcolate in base a quanto previsto nel principio contabile al D.Lgs 118/2014 – Allegato 4/2 – paragrafo 3.7.5, che si riporta:

“3.7.5 Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, per i gettiti derivanti dalle manovre fiscali delle regioni-nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 77-quater, comma 6, ultimo periodo del DL 112/2008, considerando anche l'eventuale aggiornamento infrannuale della stima effettuata ai sensi del citato articolo 77-quater del DL 112/2008, fornito dal Dipartimento delle Finanze.

Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l'accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.

La componente dell'avanzo costituita da residui attivi accertati sulla base di stime è evidenziata nella rappresentazione dell'avanzo di amministrazione. Periodicamente l'ente verifica il grado di realizzazione di tali residui attivi e provvede all'eventuale riaccertamento dandone conto nella relazione al rendiconto. Sono accertate per cassa la tassa automobilistica, l'imposta provinciale di trascrizione, la tassa relativa al rilascio delle licenze per la caccia e la pesca, il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica e l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori. Si raccomanda di gestire e controllare con attenzione i crediti derivanti dai tributi accertati per cassa”.

Gli incassi relativi all'intera annualità 2018 per cassa (competenza e residui) ammonta a € 1.015.184,48, e sono attribuibili interamente all' aliquota dello 0,7%.

Le previsioni riferite all'addizionale comunale all'Irpef 2020-2022 ammontanti rispettivamente a € 1.028.000, € 1.038.000 e € 1.048.000, essendo il bilancio predisposto in ottobre 2019 dove gli agli accertamenti riferiti

all'anno 2018 incassati in conto competenza nel 2018 e in conto residui nel 2019, non sono ancora terminati negli introiti definitivi, visti i tempi di rateizzazione di tale addizionale previsti per legge, si è proceduto con il riferimento all'anno 2017 già perfezionato, rapportando l'aliquota stabilita per l'anno 2020 allo 0,8% rispetto a quella applicata nel 2017 dello 0,7%:

Il calcolo è il seguente:

- tot. accertamenti riferiti all'anno 2017 incassati in conto competenza nel 2017 e in conto residui nel 2018 con aliquota 0,7%: € 888.228,31;
- tot. rapportato all'aliquota 0,8%: € 1.017.346,64

Pertanto le previsioni 2020-2022 risultano in linea con i valori sopra evidenziati, data anche la variabilità dei redditi, degli abitanti e degli incassi di addizionale arretrata presenti ogni anno.

N.B. Nel corso del 2020 si provvederà ad aggiornare eventualmente le previsioni appena disponibili i dati definitivi riferiti agli introiti di addizionale all'irpef di pertinenza dell'annualità 2018, proporzionato anch'esso rispetto all'aliquota applicata in tale anno.

• IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione di tale imposta è affidata in concessione a canone fisso a ditta esterna. Alla fine del 2018 è stata effettuata una nuova procedura di gara per addivenire all'affidamento della nuova concessione del servizio da parte dell'ufficio competente. L'importo inserito nelle previsioni di bilancio 2020-2022 di complessivi € 8.000,00 sono riferiti all' introito pattuito per canone fisso, dall'ufficio tributi competente.

Al momento le previsioni di entrata tributarie sono state effettuate a legislazione vigente. Se la legge di bilancio 2020 dovesse apportare modifiche ai tributi locali impattanti sulla fiscalità locale, si procederà successivamente ai necessari adeguamenti. In base allo schema di legge di bilancio 2020 già approvato dal governo, non pare che nel 2020 esista il blocco delle aliquote dei tributi locali, le cui tariffe sono state sbloccate con la legge di bilancio 2019.

Riepilogo tariffe tributi 2019 previsti a seguito assestamento del bilancio 2019 e andamento incassi

TRIBUTI		Gettito previsto 2019 al netto dell'aliquota del FSC	Aliquote 2019			
1	IMU (*)	1.865.000,00	1,06 tutte le tipologie escluse prima abitazione, terreni agricoli, comodati, d'uso ecc.			
2	TASI	-	0	abolita dalla legge di stabilità 2016 la Tasi sulla prima abitazione		
3	Addizionale comunale Irpef	900.000,00	0,7%	rimodulata con le regole dei principi contabili vigenti - Allegato 4/2 al D.lgs 118/2014		
4	TARI	esternalizzata in quanto applicata la tariffa				
6	IMPOSTA PUBBLICITA' e PUBBLICHE AFFISSIONI	7.000,00				

• FONDO DI SOLIDARIETA':

Dall'anno 2017 i tagli ai trasferimenti erariali dovevano aumentare a causa di un taglio che già nel 2015 e 2016 avrebbero dovuto subire, ma che non hanno subito per via dell'esenzione applicata agli enti terremotati, tra cui il comune di Poggio Renatico.

Il D.L. n. 113 del 24/06/2016 all'art. 2 aveva previsto attraverso l'inserimento dell' art. 436 bis, che le riduzioni al fondo di solidarietà comunale non applicate per l'anno 2015 e 2016 nei confronti dei comuni di cui al comma 436 della legge 190/2014 (enti colpiti dal sisma) venissero applicati dal 2017 con la seguente gradualità:

- Per l'anno 2017 in misura del 25% dell'importo della riduzione non applicata;
- Per l'anno 2018 in misura del 50% dell'importo della riduzione non applicata;
- Per l'anno 2019 in misura del 75% dell'importo della riduzione non applicata;
- Dall'anno 2020 in misura del 100% dell'importo della riduzione non applicata;

Inoltre inserendo il comma 436 ter aveva previsto che nell'anno 2017 la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 è stato applicato nella misura del 50% nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lett. c), si applicasse a carico degli stessi comuni in misura pari al 60%, per l'anno 2018 in misura pari al 80% e a decorrere dall'anno 2019 in misura pari al 100%.

Il decreto Milleproroghe 2018 ha previsto al comma 2 dell'articolo 9, modificata in sede referente, una diversa graduazione della ripresa dell'applicazione del taglio di 1.200 milioni di euro a valere sull'FSC disposto dal comma 435 della legge di stabilità 2015 e sospeso negli anni 2015 e 2016 per i comuni colpiti dal sisma dell'Aquila e dell'Emilia Romagna.

In particolare, la norma prevede che tale riduzione venga applicata con la seguente gradualità:

- nell'anno 2019 nella misura del 50% dell'importo della riduzione non applicata;
- nell'anno 2020 nella misura del 75% dell'importo della riduzione non applicata;
- a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata

Il taglio per questo comune senza riduzione sarebbe ammontato a circa € 150.000, con le nuove regole risulterà graduato.

Nel 2017 sono state tagliate risorse pari al 25% di tale somma, dal 2018 siamo passati al 50%, confermata nel 2019. Nel 2015 e 2016 non è stato tagliato nulla.

Nel 2018 e 2019 la graduazione dei tagli per gli enti colpiti dal sisma del maggio 2012, è stato congelato nel fondo di solidarietà con una manovra contabile di taglio e ripristino nei conteggi di attribuzione finale del fondo medesimo fino al 2019 (il taglio del 25% è stato riassegnato sotto forma di trasferimento compensativo).

Dal 2020 dovrebbe riprendere il taglio graduato che per l'anno 2020 ammonterebbe a circa 37.600 e dall'anno 2021 a circa € 75.200. Nel 2020 continuerà il trasferimento compensativo di circa € 37.600 che compensa il 25% dei tagli effettuati. Dal 2021 tale trasferimento compensativo verrà meno e pertanto i tagli ai trasferimenti per l'ente saranno complessivamente di circa € 113.000.

Nel bilancio di previsione 2020-2022 si provvede ad inserire i tagli previsti presunti.

Il calcolo del fondo di solidarietà 2020 -2021 – 2022 inserito nel bilancio di previsione di tali anni, ammontante rispettivamente a € 982.480,03, € 944.960,06 e € 944.960,06, presunti, tenendo conto dei dati consolidati 2019 nonché delle possibili decurtazioni che saranno effettuate per effetto della norma sopra riportata e dell'eventuale nuovo calcolo dell'FSC da parte dello Stato con applicazione di nuovi coefficienti dei fabbisogni standard.

• **TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE:**

Per quanto concerne le tariffe dei servizi a domanda individuale, vale a dire servizi erogati e costo per il cittadino il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo con aumenti legati all'Istat o aumenti maggiori solo per quei servizi con una bassa percentuale di copertura (trasporto scolastico), garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale.

L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

Per l'anno 2020 l'Amministrazione comunale intende adottare le seguenti tariffe con aumenti differenziati rispetto all'anno 2019, con rideterminazione ai seguenti importi:

TARIFFE ANNO 2020:

SERVIZIO	SCAGLIONI REDDITO	TARIFFE	NOTE Rispetto all'A/2019
NIDO D'INFANZIA - Servizio in concessione da settembre 2016	Da € 0 a € 6.000	Quota fissa € 40,40	Aumento del 1%
	Da € 6.000,01 a € 8.500,00	€ 94,46	Aumento del 1%
	Da € 8.500,01 a € 11.000,00	€ 138,75	Aumento del 1%
	Da € 11.000,01 a € 13.500,00	€ 184,08	Aumento del 1%
	Da € 13.500,01 a € 16.000,00	€ 228,47	Aumento del 1%
	Da € 16.000,01 a € 18.500,00	€ 283,23	Aumento del 1%
	oltre € 18.500,00 e utenti non ISEE	€ 333,25	Aumento del 1%

Alle predette tariffe viene aggiunta una quota giornaliera per ogni presenza così distinta:

€ 6,21 in caso di consumazione del pranzo

€ 2,68 in caso di non fruizione del pranzo ma unicamente della colazione e della merenda mattutina (Aumento del 1% rispetto all'anno 2019).

Agli utenti che usufruiscono del servizio dalle ore 16,30 alle ore 17,30 viene posta a loro carico una contribuzione mensile pari al 10% della tariffa mensile attribuita, indipendentemente dal numero delle presenze (Aumento del 1% rispetto all'anno 2019).

A seguito delle disposizioni di cui alla **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 1338 DEL 29/07/2019** avete per oggetto: " Misura sperimentale di sostegno economico alle famiglie denominata - **AL NIDO CON LA REGIONE-** per l'anno educativo 2019/20 finalizzata all'abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia" a titolarità pubblica o a gestione privata convenzionata, **per l'anno 2020 (gennaio-giugno)(A.S. 2019-2020)** le tariffe come sopra determinate saranno così rideterminate per effetto della seguente percentuale di abbattimento come disposto con DGC n. 94 del 25/10/2019:

fascia ISEE	RETTA DI FREQUENZA mensile ai sensi della delibera G.C. 72/2019 di approvaz. Schema DUP 2020-2022	PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO %	RETTA DI FREQUENZA MENSILE ricalcolata ai sensi del DGR 1338/2019
da 0 a 6000 euro	euro 40,40	48,79%	euro 20,69
da 6000,01 a 8500 euro	euro 94,46	48,79%	euro 48,37
da 8500,01 a 11000 euro	euro 138,75	48,79%	euro 71,05
da 11000,01 a 13500 euro	euro 184,08	48,79%	Euro 94,27

da 13500,01 a 16000 euro	euro 228,47	48,79%	euro 117,00
da 16000,01 a 18500 euro	euro 283,23	48,79%	euro 145,04
da 18500 a 26000 euro	euro 333,25	48,79%	euro 170,66

1. la tariffa giornaliera di € 6,21 relativa alla consumazione del pasto e la tariffa di € 2,68 relativa alla consumazione della colazione non subirà alcun abbattimento per coloro che non hanno presentato ISEE o hanno ISEE superiore ai 26.000 euro;
2. le riduzioni per i fratelli e per i servizi di prolungamento orario per il nido d'infanzia rimangono le stesse previste dalla delibera di G.C. n. 101/2018 e dal Regolamento Comunale dei servizi educativi prima infanzia;

MENSA SCOLASTICA		€ 5,60 Lo scaglione da € 0,00 a € 6.000,00 comporta per l'utente il pagamento di una quota fissa di € 2,00 a pasto . Verrà effettuato uno sconto per ogni fratello frequentante il servizio del 10%	Nessun aumento
			Nessun aumento
ASSISTENZA AL PASTO ALLE SCUOLE MEDIE		€ 0,71	Nessun aumento

PRE SCUOLA SCUOLA PRIMARIA		€ 212,10 Verrà effettuato uno sconto per ogni fratello frequentante il servizio del 20%	Aumento del 1%
PRE SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA CON PIEDIBUS	Retta annuale	€ 100,00	Istituzione nuova tariffa
DOPO SCUOLA PRIMARIA CON FREQUENZA 1 GG SETT.LE	Retta annuale- fino alle ore 16,30	€ 190,61 Verrà effettuato uno sconto per ogni fratello frequentante il servizio del 20%	Aumento del 1%
DOPO SCUOLA PRIMARIA CON FREQUENZA 2 GG SETT.LI	Retta annuale- fino alle ore 16,30	€ 381,21 Verrà effettuato uno sconto per ogni fratello frequentante il servizio del 20%	Aumento del 1%
DOPO SCUOLA PRIMARIA CON FREQUENZA 3 GG SETT.LI	Retta annuale- fino alle ore 16,30	€ 556,36 Verrà effettuato uno sconto per ogni fratello frequentante il servizio del 20%	Aumento del 1%
PRE-SCUOLA INFANZIA	Retta annuale	€ 212,10 Verrà effettuato uno sconto per ogni fratello frequentante il servizio del 20%	Aumento del 1%
POST SCUOLA INFANZIA	Retta annuale	€ 212,10 Verrà effettuato uno sconto per ogni fratello frequentante il servizio del 20%	Aumento del 1%
POST SCUOLA PRIMARIA	Retta annuale – fino alle ore 17,30	€ 212,10 Verrà effettuato uno sconto per ogni fratello frequentante il servizio del 20%	Aumento del 1%

TRASPORTO SCOLASTICO (ANDATA E RITORNO)	Retta annuale	1^ RATA : € 133,18 2^ RATA : € 219,10 La tariffa relativa allo scaglione da € 0,00 a € 6.000,00 comporterà il pagamento da parte dell'utente di una quota fissa di € 50,00 all'anno. Verrà effettuato uno sconto per ogni fratello frequentante il servizio del 20%	Aumento del 1%
TRASPORTO SCOLASTICO (SOLO ANDATA O SOLO RITORNO)	Retta annuale	1^ RATA : € 66,59 2^ RATA: € 109,54 La tariffa relativa allo scaglione da € 0,00 a € 6.000,00 comporterà il pagamento da parte dell'utente di una quota fissa di € 50,50 all'anno.	Aumento del 1%
CENTRI RICREATIVI ESTIVI Servizio concessione	Quota iscrizione per ogni bambino	€ 46,46	Aumento del 1%
	Quota di frequenza settimanale 1° figlio	€ 66,66 comprensiva di € 6,00 a pasto al giorno	Aumento del 1%
	Quota frequenza settimanale per 2° e 3° figlio	€ 58,58 comprensiva di € 6,00 a pasto al giorno	Aumento del 1%
	Quota di frequenza settimanale 1° figlio	€ 36,36 senza il pasto	Aumento del 1%
	Quota di frequenza settimanale per fratelli	€ 28,28 senza il pasto	Aumento del 1%

NOLEGGIO SALE COMUNALI La concessione del noleggio delle sale è prevista per fasce orarie rispettivamente: a) mattina: dalle ore 8,00 alle ore 13,30 b) pomeriggio: dalle ore 14,00 alle ore 19,00 c) sera: dalle ore 20,00 alle ore 24,00.	AUDITORIUM SALETTA DEL CENTRO CIVICO	€ 50,50 € 22,22 Periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (pulizie comprese a carico dell'utilizzatore)	Aumento del 1% Aumento del 1%
	AUDITORIUM SALETTA DEL CENTRO CIVICO	€ 60,60 € 24,24 Periodo dal 16 ottobre al 14 aprile (pulizie comprese a carico dell'utilizzatore)	Aumento del 1%
	AUDITORIUM	€ 70,70 Periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (pulizie a carico Comune e non utilizzatore)	Aumento del 1%
	AUDITORIUM	€ 80,80 Periodo dal 16 ottobre al 14 aprile (pulizie a carico Comune e non utilizzatore)	Aumento del 1%

PALESTRE COMUNALI: TARIFFE **aumentate del 1%** rispetto al 2019

CATEGORIE	Palestra Testi	Via – parte	Palestra Gallo/ scuole	medie	Palestra Testi	Via – parte
-----------	----------------	-------------	------------------------	-------	----------------	-------------

	piccola (A) e palestra sc. Elementari (ora inagibile)	Poggio/Palestra V. Testi - parte grande (B)	intera (C) = (A+B)-10%
Società o gruppi giovani. Per avviamento allo sport	€ 6,16	€ 9,23	€ 13,84
Società o gruppi agonistici e organizzati	€ 9,23	€ 12,29	€ 19,37
Gruppi non organizzati o occasionali	€ 30,82	€ 46,23	€ 69,36

N.B Per le società o gruppi con la maggioranza di iscritti al corso non residenti a Poggio Renatico, verrà applicata una maggiorazione alle tariffe alle tariffe sopra elencate del 5%.

A tali tariffe viene aggiunta l'IVA nella misura di legge se in quanto dovuta.

LAMPADE VOTIVE	Intestatario del contratto di fruizione relativo ad una sola lampada. Per l'intestatario di più contratti per la fruizione di un numero di lampade superiori a una. Tariffa per il numero di lampade a contratto Aliacciamento a nuovo contratto di lampada votiva . Tariffa cadauna	1 lampada: € 17,46 per n. superiore a 1 lampada: € 15,37 € 10,12	Nessun aumento
-----------------------	---	---	-----------------------

Riepilogo tariffe attinenti servizi cimiteriali anno 2020:

SERVIZI CIMITERIALI	TARIFFE	NOTE rispetto all'A/2019
Loculi – concessione 40 anni	€ 2.363,40	Aumento del 1%

Ossari fila 1-2-7-8 ed unica fila – concessione 40 anni	€ 566,61	Aumento del 1%
Ossari fila 3-4-5-6 ed unica fila – concessione 40 anni	€ 627,71	Aumento del 1%
Tomba di famiglia a posto salma concessione 99 anni	€ 6.049,39	Aumento del 1%
Aree per tombe di famiglia concessione 99 anni	€ 522,17/mq	Aumento del 1%
Spese voltura di concessioni cimiteriali perpetue	€ 104,32	Aumento del 1%
Inumazione	€ 257,17	Aumento del 1%
Esumazione	€ 275,73	Aumento del 1%
Esumazione straordinaria	€ 275,73	Aumento del 1%
Tumulazione salma in loculo	€ 152,71	Aumento del 1%
Tumulazione resti o ceneri in ossario	€ 74,45	Aumento del 1%
Tumulazione salma in tomba	€ 212,10	Aumento del 1%
Tumulazione salma in tomba laterale	€ 243,91	Aumento del 1%
Tumulazione resti/ceneri in tomba	€ 124,08	Aumento del 1%
Estumulazione salma da loculo a esiti	€ 184,53	Aumento del 1%
Estumulazione salma senza riduzione	€ 243,91	Aumento del 1%
Traslazione salma/resti	€ 63,63	Aumento del 1%
Cassone zinco a tenuta	€ 381,78	Aumento del 1%
Cassa in lattice	€ 229,07	Aumento del 1%
Cassetta resti	€ 63,63	Aumento del 1%
Sacco ermetico	€ 38,18	Aumento del 1%

Le tariffe come sopra stabilite dall'Amministrazione comunale, per gli anni 2019-2021, consentono di preventivare gli importi iscritti negli stanziamenti delle relative entrate, con riferimento agli importi accertati definitivamente nel 2018 e preventivati nel 2019.

• SEZIONE FONDI E ACCANTONAMENTI

Nel bilancio di previsione 2019-2021 alla sezione fondi e accantonamenti, sono stati stanziati:

1) FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA:

E' stato stanziato il **fondo di riserva** di competenza per un valore iscritto nelle seguenti percentuali delle spese correnti previste per legge (minimo 0,30% massimo 2% del totale del totale delle spese correnti):

- anno 2019: f.do di riserva :€ 18.465,97 - spese correnti € 5.376.626,54 - pari allo 0,34%;
- anno 2020: f.do di riserva € 18.465,97 - spese correnti € 5.377.592,21 - pari allo 0,34%;
- anno 2021: f.do di riserva € 18.465,97 spese correnti € 5.372.592,21 - pari allo 0,34%;

E' stato inoltre previsto uno stanziamento per l'anno 2020 del **fondo di riserva di cassa** di € 500.000,00, ampiamente superiore al minimo previsto per legge (0,20% del totale delle spese finali - Tit 1,2 e 3 della spesa- del bilancio di previsione di cassa):

Tit. 1,2,3: € 5.717.095,53 complessivi – F.do di riserva di cassa: € 500.000,00: pari al 8,74%

• **FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

Di seguito si riporta il paragrafo 3.3 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2014:

3.3 Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate "per cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della scadenza del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione⁷ possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi⁸.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Per le entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, e accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze⁹, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per

⁷ Ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficace (attraverso l'ingunzione piuttosto che i ruoli);

⁸ Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015.

⁹ Modifica prevista dal decreto ministeriale 1 dicembre 2015.

cento, nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo¹⁰.

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio¹¹.

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015.

Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo.

Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio.

Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

¹⁰ Integrazione prevista dall'articolo 1, comma 509, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), successivamente modificata dall'articolo 1, comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

¹¹ Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015.

- + Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
- + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019¹².

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque anni. L'accantonamento al F.C.D.E. non è oggetto di impegno ma genera una economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. In base al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria si è provveduto ad analizzare le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia esigibilità e difficile esazione. Le categorie di entrata stanziata che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione sono indicate nelle tabelle allegate alla presente.

Già nel 2016 si era proceduto a calcolare per ciascuna delle entrate individuate la media tra incassi in c/competenza e c/residui e accertamenti in c/competenza e c/residui dei 5 anni antecedenti.

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa (sanzioni codice della strada, accertamenti ICI, IMU) e il fondo crediti era stato determinato sulla base di dati extracontabili confrontando il totale degli atti emessi con gli incassi registrati nel medesimo esercizio con media semplice (ad eccezione delle entrate da sanzioni C.d.s, per le quali essendo un servizio gestito in forma associata dal comune di Bondeno e per la variabilità dell'entrata medesima, era stata stimata una percentuale di insoluti del 25% rispetto ad incassi già molto contenuti);

Nel bilancio di previsione 2017 si è proceduto per determinare il FCDE 2017-2019 al calcolo della media semplice riferita ai dati dell'ultimo quinquennio (2011-2015):

- per le entrate accertate per competenza, a rapportare i dati degli incassi ai dati degli accertamenti (in c/competenza e c/residui fino al 2014) ed a rapportare gli incassi di sola competenza rispetto agli accertamenti di sola competenza riferiti all'anno 2015;
- per le entrate accertate per cassa, calcolando una media con riferimento ai dati extracontabili rilevati nell'esercizio precedente ove presenti;

Nel bilancio di previsione 2018 si è proceduto per determinare il FCDE 2018-2020 al calcolo della media semplice riferita ai dati dell'ultimo quinquennio (2012-2016):

- per le entrate accertate per competenza, a rapportare i dati degli incassi ai dati degli accertamenti (in c/competenza e c/residui fino al 2014) ed a rapportare gli incassi di sola competenza rispetto agli accertamenti di sola competenza riferiti all'anno 2015 e 2016;
- per le entrate accertate per cassa, calcolando una media con riferimento ai dati extracontabili rilevati nell'esercizio precedente ove presenti;

Nel bilancio di previsione 2019 si è proceduto per determinare il FCDE 2019-2021 al calcolo della media semplice riferita ai dati dell'ultimo quinquennio (2013-2017):

- per le entrate accertate per competenza, a rapportare i dati degli incassi ai dati degli accertamenti (in c/competenza e c/residui fino al 2014) ed a rapportare gli incassi di sola competenza rispetto agli accertamenti di sola competenza riferiti all'anno 2015, 2016 e 2017;
- per le entrate accertate per cassa, calcolando una media con riferimento ai dati extracontabili rilevati nell'esercizio precedente ove presenti;

Nel bilancio di previsione 2020 si è proceduto per determinare il FCDE 2020-2022 al calcolo della media semplice riferita ai dati dell'ultimo quinquennio (2014-2018):

- per le entrate accertate per competenza, a rapportare i dati degli incassi ai dati degli accertamenti (in c/competenza e c/residui fino al 2014) ed a rapportare gli incassi di sola competenza rispetto agli accertamenti di sola competenza riferiti all'anno 2015, 2016, 2017 e 2018;

¹² Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015.

- per le entrate accertate per cassa, calcolando una media con riferimento ai dati extracontabili rilevati nell'esercizio precedente ove presenti ;

Esistono 3 metodi diversi previsti dalla normativa vigente (media semplice, rapporto sommatoria ponderata e media ponderata del rapporto).

L'ente per il 2020 è stato utilizzato :

- il metodo della media semplice, riportante una percentuale media ottenuta del 22,13% con riguardo alla Tipologia "301002: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" con riferimento ai capitoli di entrata maggiormente a rischio di svalutazione crediti;
- il metodo della media semplice riportante una percentuale media ottenuta del 85,20% con riguardo alla Tipologia "10101: Imposte, tasse e proventi assimilati" con riferimento a recupero ICI e IMU, che tuttavia verrà inserito a FCDE con la % del 100% rispetto alle previsione di bilancio 2020, per garantire maggiormente l'equilibrio ad entrate che fino al 2014 erano accertate e riscosse per cassa ed i cui insoluti rispetto agli avvisi di liquidazione emessi appaiono in crescita nel tempo. Non è stato contemplato nel bilancio di previsione 2020-2022 l'accantonamento per insoluti derivanti dalla tariffa rifiuti, non comparando più nel bilancio dell'ente a seguito di affidamento a gestore esterno dell'intera tariffa comprensiva della riscossione. Nel caso di emissione di avvisi di accertamento riferiti alla TARI di anni pregressi, si provvederà ad aggiornare il prospetto dell'accantonamento al FCDE 2020 in corso di esercizio, prevedendo gli eventuali accantonamenti.
- il metodo della media semplice riportante una percentuale media ottenuta su base quinquennale del non riscosso del 37,15% con riguardo alla Tipologia "30200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", che verrà inserito a FCDE 2020 con tale percentuale di svalutazione. Tali entrate fino al 2014 risultavano accertate e riscosse per cassa, i cui insoluti rispetto alle contravvenzioni emesse che devono essere accertate risultano crescenti. I dati di riferimento infatti sono quelli del 2015, 2016 e 2017 e 2018 nella quale sono stati accertati anche i ruoli emessi nell'anno. La gestione delle contravvenzioni è svolta dal comune di Bondeno capofila della convenzione tra i comuni di Bondeno, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Mirabello e Vigarano Mainarda. Non risultano disponibili dati dalla gestione associata, esattamente riferiti agli accertamenti emessi e relativi incassi esattamente imputabili per gli esercizi fino al 2014 su cui poter calcolare una corretta svalutazione dei crediti, ragione per cui si utilizza la percentuale media di svalutazione riferita all'anno 2015, 2016, 2017 e 2018 che risulta maggiormente veritiera;

Come si evince, nonostante l'ente abbia l'obbligo di accantonare nel 2020 il 95% e dal 2021 il 100%, della quota calcolata secondo i metodi previsti per legge, si sia scelto di accantonare subito il 100% rispetto alla quota di accantonamento obbligatorio, al fine di non creare problemi di equilibri di bilancio in sede consuntiva visto l'obbligo normativo di vincolare il 100% del valore del FCDE nell'avanzo di amministrazione, e vista in alcuni casi la mancanza di storicità degli avvisi di accertamento emessi ed incassati.

Il tutto risulta allegato alla presente nota integrativa da cui si evincono i capitoli di entrata interessati alla svalutazione crediti per gli anni 2020-2022, nelle cifre corrispondenti e nelle percentuali di svalutazioni risultanti per il triennio interessato con il calcolo della media semplice (Allegato n. 1);

I crediti per i quali non è stato previsto un accantonamento al fondo sono quelli di natura tributaria locale, oggetto di ordinaria attività e non della fase di riscossione coattiva. Parimenti tutti i crediti che risultano da situazioni contrattualizzate o convenzionate per i quali il titolo giuridico è certo e la storicità della fase di incasso non ha mai sino ad ora evidenziato problemi. Sono esclusi da questa procedura tutte le entrate da trasferimenti da altri enti pubblici. Non sono inoltre stato oggetto di accantonamento a FCDE le entrate in conto capitale a causa della riscossione pressoché totale delle stesse nel corso degli anni, oneri di urbanizzazione compresi.

• **SPESE POTENZIALI**

Tra le spese potenziali rientrano le spese per le quali è necessario costituire un apposito fondo rischi oppure fondi di accantonamento.

Non è stato previsto il FONDO RISCHI PER SPESE POTENZIALI in quanto al momento non si è a conoscenza di rischi di tale natura.

Sono stati inseriti nelle previsioni di bilancio 2020-2022 i seguenti fondi di accantonamento previsti dalla contabilità armonizzata:

1) FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI:

fondo accantonato per i rinnovi contrattuali oltre agli oneri riflessi e Irap c/ente.

Il CCNL 2016-2018 è stato siglato il 21/5/2018 ma è già scaduto il 31/12/2018. Dovrà essere approvato il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti pubblici, che tuttavia non è al momento dato conoscere quando succederà. Nelle previsioni 2019 -2021 si è proceduto ad un accantonamento una somma forfettaria annua pari allo 0,49% della retribuzione tabellare del personale previsto nel 2019. Nel 2020-2022 si è proceduto con lo stanziamento nel bilancio di previsione di una somma corrispondente a circa l'1,65% del monte salari previsto per il 2020. In corso di esercizio si procederà eventualmente a modificare tale accantonamento se si rivelasse insufficiente, o a procedere con l'applicazione dell'avanzo vincolato a tale destinazione in caso di eventuale sottoscrizione del contratto collettivo e relativa applicazione nel 2020.

2) FONDO VINCOLATO PER GLI ENTI PARTECIPATI IN PERDITA:

Nel bilancio di previsione, qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l'ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l'importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell'anno successivo.

Non è stata prevista alcuna posta nel bilancio 2020-2022, in quanto non risultano al momento perdite da ripianare nelle partecipate del comune relative all'ultimo esercizio approvato;

3) FONDO RISCHI CONTENZIOSO:

è stato previsto nel bilancio 2020-2022 un accantonamento di € 10.000,00 all'anno per far fronte ad eventuali soccombenze in cause legali ancora aperte. Nell'anno 2016 è stato già accantonato € 15.000 per tale finalità. Tale somma è confluita nell'avanzo di amministrazione 2016 accantonato per il verificarsi di tali ipotesi. Nell'anno 2017 sono stati inseriti tra gli accantonamenti € 10.000, 00 confluiti nell'avanzo di amministrazione 2017 accantonato, nel 2018 sono stati inseriti € 10.000, 00 confluiti nell'avanzo di amministrazione 2018 accantonato, e nel 2019 sono stati inseriti € 10.000, 00 che confluiranno nell'avanzo di amministrazione 2019 accantonato, sommandosi a quelli degli esercizi precedenti. Risultano già accantonati nell'avanzo di amministrazione 2018, € 535.927,00 per eventuali soccombenze di cause già in corso e non ancora definite.

4) FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO : viene accantonata la quota prevista per legge dell'indennità di fine mandato del sindaco relativa all'anno di competenza, che tuttavia non sarà impegnata ma confluirà, nell'avanzo di amministrazione vincolato come previsto dalla normativa vigente, che si sommerà alle quote già confluite nell'avanzo accantonato per la medesima finalità; Nel corso dell'anno 2019 si è proceduto all'applicazione dell'avanzo accantonato complessivamente per tale finalità, in quanto si sono tenute le elezioni amministrative, procedendo successivamente a liquidare al sindaco la quota di pertinenza relativa indennità di fine mandato per il quinquennio maggio 2014- maggio 2019.

• FONDO DI GARANZIA :

Secondo le regole di cui all'art. 1 commi da 858 a 872 della legge 145/2018 gli enti devono garantire il rispetto dei termini di pagamento previsti dall'art. 4 del D.Lgs 231/2002 (30 gg o in casi particolari 60 gg) e ridurre del 10% il debito commerciale. Il comma 861 della citata legge di bilancio 2019, prevede che il rispetto dei termini di pagamento sia effettuato dalla Piattaforma dei crediti commerciali, tenendo conto dei documenti ricevuti e scaduti nell'anno (anche se non pagati).

Il comma 859 prevede che a partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche che non avranno provveduto a ridurre di almeno il 10% rispetto all'anno precedente del debito commerciale residuo andranno incontro alle seguenti conseguenze:

- 1) Entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui è stato rilevato il mancato abbattimento del debito residuo si dovrà elaborare un'apposita delibera di giunta per procedere con lo stanziamento nella parte corrente del proprio debito di un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali. Su questo

accantonamento non sarà possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio questo confluirà nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- al 5% degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

- 2) Riduzione del 3 per cento dei costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T -1)

Il Decreto Crescita interviene prevedendo l'inserimento di un parametro aggiuntivo di rilevanza, destinato ad affiancare il dato del 10%. L'impianto sanzionatorio non troverà applicazione qualora il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio, non sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo anno.

Sempre il decreto crescita prevede che, qualora il fondo di garanzia sia da costituire, lo stesso possa svincolarsi nell'esercizio successivo a quello in cui si rispettano i tempi dei pagamenti e si è realizzata la riduzione dello stock del debito.

Il decreto fiscale in corso di approvazione, modificherà ulteriormente le disposizioni in merito al fondo di garanzia.

Il comune di Poggio Renatico ha dichiarato l'ammontare dello stock di debito al 31/12/2018 per un ammontare di € 16.681,62. Pertanto lo stock al 31/12/2019 dovrà essere inferiore del 10% rispetto a tale importo.

Tuttavia qualora il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio 2019, non sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo anno, l'impianto sanzionatorio non si applicherà.

Al momento nel bilancio di previsione 2020-2022 non è previsto l'inserimento di un fondo di garanzia anche perché non si prevede di superare i limiti imposti. Tuttavia si provvederà nel mese di gennaio 2020 alla verifica dei valori risultanti a chiusura dell'esercizio 2019 ed eventualmente a inserire tale fondo.

ANALISI DELL'ARTICOLAZIONE E LA RELAZIONE TRA LE ENTRATE E LE SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI

Il punto 9.11.3 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio indica che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a secondo se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi. Le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,

- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

L'articolazione delle entrate e delle spese non ricorrenti previste nello schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale 2020-2022 del Comune di Poggio Renatico è la seguente:

ENTRATE CORRENTI NON RICORRENTI PREVISTE NEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022								
Tit.	Tip.	Cat.	CAP	ART	Descrizione	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
1	101	8	1021	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	101	2	2520	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DEL TERREMOTO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	101	1	2240	0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	101	1	2280	0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER INDAGINI STATISTICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	200	2	3380	0	PROVENTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	60.000,00	90.000,00	90.000,00
					TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI	280.000,00	310.000,00	310.000,00

SPESE CORRENTI NON RICORRENTI PREVISTE NEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022							
Tit.	Macroag.	CAP	ART	Descrizione	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
1	9	1102821	0	SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DEL TERREMOTO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	3	11326	0	ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	1	17394	0	SPESE PER INDAGINI STATISTICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				TOTALE SPESE NON RICORRENTI	170.000,00	170.000,00	170.000,00

Per quanto riguarda l'introito da recupero evasione ICI/IMU è stata prevista una percentuale in spesa a FCDE del 85,20%, a garanzia degli equilibri di bilancio in caso di mancata riscossione pari a complessivi € 42.601,55 annui per l'anno 2020, 2021 e 2022.

Per quanto riguarda l'introito da sanzioni del codice della strada è stata prevista una percentuale in spesa a FCDE del 37,15%, a garanzia degli equilibri di bilancio in caso di mancata riscossione, pari ad € 21.177,65 per l'anno 2020 e € 33.438,39 per gli anni 2021 e 2022.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020.

Il principio contabile alla programmazione 4/1 al D.Lgs 118/2014 al paragrafo 9.7 che si riporta prevede:

“9.7 La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui

si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

La prima parte del prospetto consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione per approssimazioni successive, attraverso:

- a) l'indicazione del risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, che costituisce un dato certo, determinato dall'ultimo consuntivo approvato;
- b) il calcolo del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio alla data in cui si predispone lo schema di bilancio, determinato sulla base delle registrazioni contabili alla data di elaborazione dello schema di bilancio;
- c) la stima degli impegni e degli accertamenti che si prevede di registrare nel resto dell'esercizio in corso, e delle variazioni dei residui attivi e passivi che si prevede di effettuare in sede di riaccertamento. Sulla base di tali dati e dell'importo del fondo pluriennale vincolato di spesa definitivamente stanziato in spesa dell'esercizio precedente (se il bilancio di previsione è predisposto nel corso dell'esercizio cui si riferisce, si fa riferimento all'importo del fondo pluriennale cui corrispondono impegni imputati agli esercizi successivi, determinato sulla base del preconsuntivo), si determina il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

Se il bilancio di previsione è approvato successivamente alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente, la parte di cui alla lettera c) è compilata solo per la voce relativa al fondo pluriennale vincolato formatosi nell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione

La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita:

- 1) della quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella nota integrativa, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente. La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è analiticamente rappresentata dall'allegato a/2¹³;
- 2) dalla quota del risultato di amministrazione accantonata. Gli accantonamenti dell'avanzo sono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti (solo per le regioni) e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali. La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è analiticamente rappresentata dall'allegato a/1¹⁴;
- 3) dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. La quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione presunto è analiticamente rappresentata dall'allegato a/3¹⁵;
- 4) l'eventuale quota libera dell'avanzo di amministrazione presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l'importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria.

¹³ Modifica prevista dal DM 1 agosto 2019

¹⁴ Modifica prevista dal DM 1 agosto 2019

¹⁵ Modifica prevista dal DM 1 agosto 2019

La terza parte del prospetto indica l'importo della quota vincolata del risultato presunto di amministrazione applicata al primo esercizio del bilancio di previsione finanziario. Al riguardo si rinvia al principio applicato 9.2 riguardante il risultato di amministrazione. L'elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati è illustrato¹⁶ nella nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente".

Nella seduta del 29/04/2019 il Consiglio Comunale con proprio atto n. 30 ha approvato il Rendiconto della Gestione 2017 dal quale risultava un avanzo di amministrazione par ad **€ 5.559.072,14**

In base alla situazione attuale il Risultato di Amministrazione presunto al 31.12.2019, redatto ai sensi dell'Allegato alla Programmazione n. 4/1, punto 9.3 lettera a) è il seguente:

¹⁶ Modifica prevista dal DM 1 agosto 2019

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	5.559.072,14
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	1.682.481,36
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	9.305.313,07
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	14.421.694,49
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	4.364,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	110.308,74
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	971,09
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	2.232.087,91
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	400.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	950.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	1.682.087,91
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	860.640,50
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,000
	Fondo perdite società partecipate	0,000
	Fondo contenzioso	545.927,00
	Altri accantonamenti	17.373,84
	B) Totale parte accantonata	1.423.941,34
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	89.365,47
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	89.365,47
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	60.000,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	108.781,10
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto all'inizio dell'esercizio 2020, stima un risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 presunto di € 1.676.939,91 alla data di redazione dello schema di bilancio 2020-2022, in base ai dati di bilancio già presenti alla data di predisposizione della tabella secondo le modalità indicate nella tabella medesima e alle previsioni stimate di accertamenti e stima degli impegni presunti ancora da effettuare entro il 31/12/2019.

Non risulta alcuna applicazione in via anticipata all'esercizio 2020 di quote di avanzo di amministrazione 2019, pertanto non occorre compilare i seguenti prospetti previsti dal principio contabile alla programmazione 4/1 al D.Lgs 118/2014 al paragrafo 9.7.1 – 9.7.2 e 9.7.3, a seguito della modifica apportata dal D.M. 1° agosto 2019, dandone evidenza nella nota integrativa :

- 1) Allegato a/1) relativo alla rappresentazione analitica della quota accantonata del risultato di amministrazione presunto;
- 2) Allegato a/2) relativo alla rappresentazione analitica della quota vincolata del risultato di amministrazione presunto;
- 3) Allegato a/3) relativo alla rappresentazione analitica della quota destinata del risultato di amministrazione presunto.

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

- 1) **Parte accantonata per complessivi € 1.423.941,34 così distinta:**
 - Fondi accantonati per complessivi € 860.640,50 corrispondenti alla somma della quota di FCDE già accantonato nell'avanzo 2018 per € 536.640,50 e della quota di € 324.000,00 di FCDE che saranno iscritte nelle poste del bilancio 2019 a seguito della variazione di bilancio che sarà proposta al consiglio comunale nella seduta del 19/11/2019;
 - Fondi accantonati per contenziosi in essere € 545.927,00 comprendenti: conferma del fondo contenzioso e spese legali 2017 per complessivi € 535.927,00 accantonati nel rendiconto 2018, oltre a € 10.000,00 di accantonamento per spese legali riferite all'anno 2019;
 - Altri accantonamenti per complessivi € 17.373,84 composti da:
 - Accantonamento per indennità mandato del sindaco periodo dal 27 giugno al 31 dicembre 2019 per complessivi € 1.659,66,
 - Accantonamento per quota da rimborsare alla provincia su introiti contravvenzioni anni 2016, 2017, 2018 e 2019 per € 12.850,00, in attesa del decreto sulle modalità del riparto delle spese ;
 - € 2.864,18 per somme accantonate per garanzie fideiussorie rilasciate a società sportive per mutui accessi dalle società medesime e non ancora completamente ammortizzati, per opere sportive effettuate sul patrimonio comunale, al netto della quota stanziata nel bilancio di previsione 2020 di € 2.864,18 per contributo in conto capitale alle società sportive interessate da apposta convenzione in essere, come più avanti evidenziato.
- 2) **Parte vincolata per complessivi € 89.365,47 composta da :**
 - € 0,00 per somme vincolate derivanti dai vincoli derivante da legge e principi contabili (rimborsi assicurativi sisma e donazioni dei privati per sisma) costituiti nell'avanzo di amministrazione 2018 essendo state tutte applicate ed utilizzate nel corso del 2019;
 - € 89.365,47 per vincolo del contributo dello stato per minor gettito IMU da esenzione immobili inagibili causa sisma , incassato nel corso del 2019 e non ancora speso, destinato dal consiglio comunale a finalità di investimento legate alla ricostruzione post-sisma, già definito o ancora da definire con appositi atti successivi;
- 3) **Parte destinata agli investimenti per complessivi € 60.000,00** presunti per parte di opere già finanziate e non spese al termine del 2019, oltre a introiti incassati nel corso del 2019 e non utilizzati nel medesimo anno. Il dato indicato presuntivamente verrà poi adeguato nel valore definitivo nel Rendiconto 2019 e seguito del riaccertamento ordinario dei residui;
- 4) **Parte disponibile presunta : € 108.781,10** (da rivedere in sede di Rendiconto 2019).

GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEL TRIENNIO 2020-2022.

Gli investimenti inferiori e superiori a € 100.000,00 previsti trovano esplicazione all'interno del DUP 2020-2022 in apposita tabella riepilogativa che qui si riporta comprensivi degli investimenti inseriti nel Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 contenuto nel DUP 2020-2022 approvato già dalla giunta comunale con deliberazione n. 72 del 18/07/2019 e oggetto della nota di aggiornamento del DUP 2020-2022.

Miss./prog	Leggenda	Descrizione Intervento	Stenziamento a Bilancio	Annualità	Fonte di Finanziamento
01-05		Manutenz. Straord. Patrimonio	25.000,00	2020	Oneri di urbanizzazione
04-02		Manutenz. Straord. Scuole	5.000,00	2020	Oneri di urbanizzazione
06-01		Manutenz. Straord. Impianti sportivi	5.000,00	2020	Oneri di urbanizzazione
06-01		Contributi ad associaz. Per realizzaz, opere si patrimonio comunale	35.500,00	2020	Oneri di urbanizzazione
09-02		Manutenz. Straord. Parchi e giardini	4.500,00	2020	Oneri di urbanizzazione
10-05		Manutenz. Straord. Strade comunali	15.000,00	2020	Oneri di urbanizzazione
10-05		Manutenz. Straord. Strade comunali	5.000,00	2020	Monetizzazioni di aree
12-09		Manutenzione straordinaria cimiteri	10.000,00	2020	Concessioni cimiteriali
08-02		Trasferimenti per abbattimento barriere architettoniche	30.000,00	2020	Contributi regionali
08-02		Contributi acer per attuazione programmi di EERP	8.904,44	2020	Contributi regionali
		TOTALE TITOLO 1° ANNO 2020	143.904,44		
01-05		Manutenz. Straord. Patrimonio	30.500,00	2020	Oneri di urbanizzazione
04-02		Manutenz. Straord. Scuole	5.000,00	2020	Oneri di urbanizzazione
06-01		Manutenz. Straord. Impianti sportivi	5.000,00	2020	Oneri di urbanizzazione
06-01		Contributi ad associaz. Per realizzaz, opere si patrimonio comunale	30.000,00	2020	Oneri di urbanizzazione
09-02		Manutenz. Straord. Parchi e giardini	4.500,00	2020	Oneri di urbanizzazione
10-05		Manutenz. Straord. Strade comunali	15.000,00	2020	Oneri di urbanizzazione
		TOTALE TITOLO 2° ANNO 2021	90.000,00		
01-05		Manutenz. Straord. Patrimonio	30.500,00	2021	Oneri di urbanizzazione
04-02		Manutenz. Straord. Scuole	5.000,00	2021	Oneri di urbanizzazione
06-01		Manutenz. Straord. Impianti sportivi	5.000,00	2021	Oneri di urbanizzazione
06-01		Contributi ad associaz. Per realizzaz, opere si patrimonio comunale	30.000,00	2021	Oneri di urbanizzazione
09-02		Manutenz. Straord. Parchi e giardini	4.500,00	2021	Oneri di urbanizzazione
10-05		Manutenz. Straord. Strade comunali		2021	Oneri di urbanizzazione

		15.000,00		
	TOTALE TITOLO 3° ANNO 2022	90.000,00		

Il prospetto sopra evidenziato, come già esplicito nella nota di aggiornamento al DUP 2020-2022, è stato aggiornato con la nota di aggiornamento, a seguito della definizione esatta delle quantificazioni di bilancio 2020-2022. Al momento sono state elencate le manutenzioni straordinarie inferiori a € 100.000 che non appariranno nel piano triennale dei lavori pubblici e che rientrano nel bilancio 2020-2022. Non risulta al momento alcuna nuova opera con importo superiore a € 100.000 nel programma delle opere pubbliche in base alla realizzazione e alla esigibilità di spesa in quanto l'ente al momento non dispone di risorse finanziarie disponibili nel 2020-2022 da indicare a finanziamento di spese d'investimento, oltre ad avere numerose opere in corso di realizzazione già finanziate che l'ufficio competente deve curare per pervenire alla realizzazione definitiva nei tempi tecnici definiti. Si provvederà dopo l'approvazione del rendiconto 2019 ad applicare eventualmente l'avanzo di amministrazione 2019 a spese in conto capitale.

VERIFICA DEL LIMITE DI INDEBITAMENTO triennio 2020-2022

Il comma 539 della Legge n. 190/2014 modifica quanto previsto dall'art. 204, comma 1 del TUEL. Si stabilisce che il limite per l'indebitamento degli enti locali è pari all' 8% del totale delle entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, per gli anni dal 2012 al 2014 e pari al 10% a decorrere dall'anno 2015.

Si riporta, di seguito il prospetto relativo al rispetto del limite di indebitamento a lungo termine di cui all'art. 204, del D.Lgs. 267/00 e sm.i.:

Rendiconto dell'anno	Totale primi tre titoli di entrata	Anno di assunzione mutui	%	Limiti di indebitamento art. 204 D.Lgs. 267/00 (comma 539 L.S.:190/14 dal 1/1/15 pari al 10%)	Quota interessi iscritta a bilancio dell'anno di assunzione mutuo al netto di contributi statali e reg.li in c/interessi
2010	6.360.979,19	2012	8	508.878,34	178.043,47
2011	5.723.463,17	2013	8	457.877,05	148.579,57
2012	6.250.502,61	2014	8	500.040,21	1.687,88
2013	8.168.853,53	2015	10	816.885,35	78.282,23
2014	7.363.567,22	2016	10	736.356,72	87.250,90
2015	5.885.619,52	2017	10	588.561,95	51.039,18
2016	5.623.408,39	2018	10	562.340,84	42.824,53
2017	5.771.234,17	2019	10	577.123,42	35.681,93
2018	5.699.948,10	2020	10	569.994,81	27.410,87
2019 (^)	5.619.376,63	2021	10	561.937,66	27.410,87
2020 (^^)	5.715.095,53	2022	10	571.509,55	27.410,87

(^) dato riferito agli stanziamenti del bilancio di previsione 2019 assestato dei primi tre titoli di entrata, alla data del 01/10/2019.

(^^) dato riferito alle previsioni di bilancio 2020.

Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	1.239.276,63	1.090.810,67	933.599,08	769.776,87	597.679,60	425.582,33
Nuovi prestiti (+)	0,00	0	0	0	0	0
Prestiti rimborsati (-)	148.465,96	157.211,59	163.822,21	172.097,27	172.097,27	172.097,27
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	1.090.810,67	933.599,08	769.776,87	597.679,60	425.582,33	253.485,06
Nr. Abitanti al 31/12	9791	9786	9786	9786	9786	9786
Debito medio per abitante	111,41	95,35	78,66	61,07	43,49	25,90

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	51.039,18	42.824,53	35.681,93	27.410,87	27.410,87	27.410,87
Quota capitale	148.465,96	157.211,59	163.822,21	172.097,27	172.097,27	172.097,27
Totale fine anno	199.505,14	200.036,12	199.504,14	199.508,14	199.508,14	199.508,14

L'andamento del residuo debito dell'indebitamento nel triennio di riferimento del bilancio triennale 2019-2021 tenendo conto della normativa vigente e con gli attuali limiti sarà il seguente:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito	1.239.276,63	1.090.810,67	933.599,08	769.776,87	597.679,60	425.582,33
Nuovi prestiti	-					
Prestiti rimborsati	148.465,96	157.211,59	163.822,21	172.097,27	172.097,27	172.097,27
Revisione debito						
Estinzioni anticipate	-					
TOTALE	1.090.810,67	933.599,08	769.776,87	597.679,60	425.582,33	253.485,06

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI.

Di seguito si evidenzia il prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento del comune di Poggio Renatico, come previsto dalla normativa vigente.

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.860.228,98	3.863.544,64	3.958.480,03
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	614.318,96	516.146,24	506.568,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	1.225.400,16	1.239.685,75	1.252.047,50
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		5.699.948,10	5.619.376,63	5.717.095,53
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale 10% :	(+)	569.994,81	561.937,65	571.709,54
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati	(-)	27.410,87	27.410,87	27.410,87
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati	(-)	-	-	-
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	-	-	-
Ammontare interessi riguardanti debiti	(+)	-	-	-
Ammontare disponibile per nuovi interessi		542.583,94	534.526,78	544.298,67
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2019	(+)	769.776,87	597.679,60	425.582,33
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	-	-	-
TOTALE		769.776,87	597.679,60	425.582,33
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		5.576,70	-	-
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		5.576,70	-	-
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		140,96	-	-

N.B. La spesa per oneri di ammortamento dal 2017 ha presentato una riduzione per effetto del termine al 31/12/2016 dei mutui in ammortamento rinegoziati e non rinegoziati con la cassa DD.PP. Il tutto ha prodotto economie sul bilancio corrente che hanno concorso dal 2017 fino al 2019 alla diminuzione dell'addizionale comunale all'irpef dello 0,1%, ed al mantenimento/miglioramento tuttavia dei servizi pubblici erogati, nonostante le manovre fiscali del governo e la revisione dei trasferimenti locali attribuiti. L'aliquota dello 0,7% mantenuta anche nel 2018 e 2019, sarà nel 2020 aumentata allo 0,8% come già previsto nello schema di DUP 2020-2022 aggiornato a seguito della nota di aggiornamento.

NEL TRIENNIO 2020-2022 NON E' PREVISTO IL RICORSO A NESSUN TIPO DI INDEBITAMENTO.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI O ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

L'art. 3 comma 17 legge 350/2003 recita:

“17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario. Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per le finalità definite dal comma 18. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. (comma così sostituito dall'art. 75 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)”

L'art. 3 comma 16 legge 350/2003 recita

“16. Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento.”

L'ente presentava al 31/12/2016 garanzie per fidejussioni rilasciate a società sportive su mutui accesi dalle società e non completamente ammortizzati, rilasciate con le modalità previste dall'art. 207 comma 3 e 4 del TUEL che prevede:

“3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'articolo 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

(comma così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

- a) *il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuuario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;*
- b) *la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;*

c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fidejussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.

ELENCO GARANZIE FIDEIUSSORIE RILASCIATE E ANCORA VIGENTI:

Il Comune di Poggio Renatico ha ancora in essere un unico caso di garanzia prestata a favore di soggetti terzi.

Si tratta del rilascio di una fidejussione del Comune di Poggio Renatico a garanzia di un mutuo di € 50.000,00 contratto dalla Polisportiva di Chiesa Nuova per un intervento di lavori di realizzazione di una pavimentazione in calcestruzzo nell'area verde del campo sportivo di Chiesa Nuova, impianto di proprietà comunale. La fidejussione è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 30/04/2015 ed ha la durata di cinque anni scadente nel maggio 2020.

Fino ad oggi la Società Sportiva ha regolarmente fatto fronte alle rate di ammortamento del mutuo contratto con la Cassa di Risparmio di Cento Spa non rendendo necessario il ricorso alla escussione della garanzia fidejussoria. L'ente ha approvato per tale intervento una contribuzione economica non superiore al 50% della spesa stimata del mutuo che la società sportiva ha contratto con un istituto bancario.

SOCIETA' SPORTIVA	IMPORTO MUTUO GARANTITO	SCADENZA	IMPORTO RESIDUO DEBITO al 01/01/2020	IMPORTO RESIDUO DEBITO al 01/01/2021
Polisportiva Chiesa Nuova	50.000,00	25/05/2020	€ 5.576,70	€ 0,00
TOTALE			€ 5.576,70	€ 0,00

Non sono state richieste escussioni nei confronti dell'ente nell'anno 2019 per le garanzie sopra rilasciate fino alla data di compilazione della presente nota integrativa.

L'ente fino al 2015 non aveva mai accantonato al termine dell'esercizio la quota di residuo debito, potenziale per le fidejussioni concesse, ma solo conteggiato nel calcolo dell'indebitamento la quota interessi dovuta dalla società sportiva.

L'armonizzazione contabile prevede un accantonamento di tali somme a garanzia degli equilibri di bilancio e pertanto a decorrere dal rendiconto 2016 si è provveduto ad accantonare l'importo del residuo debito delle garanzie fideiussorie ancora in essere decurtate delle somme iscritte nel bilancio dell'ente da riconoscere alle società come da convenzioni stipulate, pari al 50% annuo della rata dovuta all'ente creditore.

Con il rendiconto 2018 la situazione relativa all'accantonamento nell'avanzo di amministrazione al **31/12/2018** risultava la seguente:

SOCIETA' SPORTIVA	IMPORTO RESIDUO DEBITO al 31/12/2018	IMPORTO RATA FINANZ. SUL BIL 2019	IMPORTO RESIDUO ACCANTONATO NEL RISULTATO DI AMM.NE 2018
Polisportiva Chiesa Nuova	€ 16.325,42	€ 5.730,91	€ 10.594,51
TOTALE	€ 16.325,42	€ 5.730,91	€ 10.594,51

Tale accantonamento sarà ricalcolato in riduzione al momento della predisposizione del rendiconto 2019, per effetto del pagamento della rata 2019 da parte della società interessata.

N.B. Nel Bilancio di previsione 2020-2022 è prevista una quota di accantonamento nell'avanzo di amministrazione 2019 presunto di € 2.864,18 (comprensiva di quota capitale e quota interessi) per somme accantonate per garanzie fideiussorie rilasciate a società sportive per mutui accesi dalle società medesime e non ancora completamente ammortizzati, per opere sportive effettuate sul patrimonio comunale, calcolate al netto della quota stanziata nel bilancio di previsione 2020 di € 2.864,18 per contributo in conto capitale alla società sportiva interessata da apposita convenzione in essere, garantendo pertanto l'intera somma della rata al 31/12/2019 ammontante a 5.728,36 (comprensiva di quota capitale e di quota interessi).

OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO RELATIVE A STRUMENTI DERIVATI.

L'ente non ha mai fatto ricorso a strumenti derivati, né prevede il ricorso nel triennio 2019-2021.

SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Fonte: Circolare del MEF n. 3 del 14/02/2019

"L'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Resta fermo che qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa di detti enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ciò premesso, nel sottolineare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 824, della legge n. 145 del 2018, le regioni a statuto ordinario applicheranno le nuove disposizioni (commi da 819 a 823) a decorrere dall'anno 2021 e che, conseguentemente, per gli anni 2019 e 2020, continuano ad applicare la normativa di cui all'articolo 1, commi 465 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), appare utile evidenziare le principali innovazioni introdotte, a decorrere dal 2019, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019):

- il ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: i richiamati enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821);*
- il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);*
- la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);*

- la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregressi, nonché dell'applicazione dei commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla chiusura delle contabilità speciali (comma 823). A decorrere dall'anno 2019, infatti, cessano di avere applicazione una serie di disposizioni in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del debito attraverso il ricorso agli spazi finanziari assegnati agli enti territoriali. Si tratta, in particolare, dei commi da 485 a 493 (assegnazioni di spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali) e dei commi 502 e da 505 a 509 (spazi finanziari assegnati alle province di Trento e Bolzano per effettuare investimenti mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione) dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. È prevista, altresì, l'abrogazione dell'articolo 43-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, volto ad attribuire spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionale agli enti colpiti dal terremoto del 2016 e del 2017 per l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e del debito, a condizione che siano finalizzati ad investimenti per la ricostruzione. Cessano, inoltre, a decorrere dagli anni 2019 e successivi, gli effetti derivanti dal ricorso, negli anni 2018 e precedenti, ai predetti strumenti di flessibilità del saldo in termini di cessione/acquisizione di spazi finanziari e, conseguentemente, il loro impatto sul nuovo equilibrio di bilancio. Pertanto, gli enti territoriali, ivi incluse le regioni a statuto ordinario, che hanno acquisito spazi negli anni 2018 e precedenti, nell'ambito delle intese regionali orizzontali e del patto nazionale orizzontale, non sono più tenuti alla restituzione negli anni 2019 e 2020. Si segnala, altresì, che vengono meno le disposizioni e gli effetti del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, volto a dare attuazione all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prevede che le operazioni d'investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e all'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione. Di conseguenza, con particolare riferimento al ricorso all'indebitamento, si precisa che gli enti territoriali possono effettuare operazioni di indebitamento esclusivamente per finanziare spese di investimento, contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento (articolo 10, commi 1 e 2, della legge n. 243 del 2012)".

La legge di bilancio 2019 contiene pertanto numerose disposizioni che riguardano la finanza regionale e locale, volte a innovare la disciplina delle regole relative all'equilibrio di bilancio, a definire taluni aspetti dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie territoriali, a favorire gli investimenti pubblici e a introdurre semplificazioni contabili e amministrative.

L'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della legge n. 145 del 2018, è quello che innova la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, contenuta nella legge di bilancio per il 2017, anche dando seguito ad alcune recenti sentenze della Corte costituzionale. Le nuove disposizioni, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevedono, in particolare, che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni ordinarie, a partire dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio. Per le regioni ordinarie la norma dà sostanzialmente attuazione all'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza unificata il 15 ottobre 2018.

Dopo una lunga stagione di vincoli finanziari stringenti che hanno contribuito alla caduta degli investimenti locali, a partire dal 2019 per gli enti locali il vincolo di finanza pubblica coincide solo con il rispetto dei principi introdotti dall'armonizzazione contabile (D.Lgs 118/2011). Già nel 2016 il legislatore innovò in termini meno stringenti sugli investimenti con il passaggio dal Patto di stabilità interno al Saldo finale non negativo di competenza tra entrate e spese finali eliminando la "competenza mista" e l'obbligo di un obiettivo programmatico a beneficio del saldo positivo. Adesso dal 2019 il passaggio che si è registrato è dal Saldo finale di competenza agli "Equilibri del 118/2001", e questo ha comportato la possibilità di utilizzare senza problemi gli avanzi effettivamente disponibili e il debito nei limiti stabiliti dall'art. 204 del Tuel.

In sintesi dal 2019, grazie all'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della legge n. 145 del 2018, gli enti locali, non sono più chiamati ad allegare al bilancio il prospetto del pareggio evitando così le verifiche preliminari ed il successivo monitoraggio (trimestrale/semestrale) circa il rispetto delle regole di finanza pubblica. Con l'entrata in vigore della legge sono venuti meno già dal 2018 i complessi meccanismi dei sistemi di premialità e di sanzionamento vigenti. Sono stati eliminati dal 2019 i patti nazionali e regionali e conseguentemente non si è più dovuto procedere alla restituzione e alla verifica dell'utilizzo effettivo degli spazi finanziari precedentemente acquisiti.

Il riferimento ad un unico saldo, quello previsto dalla contabilità armonizzata, rappresenta, quindi, una semplificazione significativa del quadro normativo. **Dal 2019 l'unico vincolo è il rispetto del risultato di competenza non negativo a rendiconto.**

Il Bilancio di previsione 2020-2022 è stato redatto a legislazione vigente nel rispetto del risultato di competenza non negativo anche a livello preventivo, salvo poi la verifica finale a rendiconto.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI E QUOTE SOCIETARIE precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Gli organismi gestionali nei quali il Comune di Poggio Renatico deteneva una partecipazione al 31/12/2018 sono i seguenti:

ORGANISMO	Link al sito	RISULTATI ULTIMI 3 ESERCIZI CHIUSI			PART. DIRETTA/INDIRETTA	QUOTA POSSEDUTA %
		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018		
LEPIDA SPA	http://www.lepida.it/	€ 457.200,00	€ 309.150,00	€ 538.915,00	DIRETTA	0,0015
HERA SPA	http://www.gruppohera.it/	€ 220.400,00	€ 266.800,00	€ 195.139,00	DIRETTA	0,01765
S.I.PRO AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO S.P.A.	http://www.siproferrara.com/	€ 7.107,00	€ 7.872,00	€ 132.098,00	DIRETTA	0,87
ACOSEA IMPIANTI S.R.L.	http://www.acoseaimpianti.it/	€ 602.950,00	€ 353.455,00	€ 679.042,00	DIRETTA	2,22
C.M.V. SERVIZI S.R.L.	http://www.cmyservizi.it/	€ 266.436,00	€ 10.678,00	€ 11.2400,00	DIRETTA	0,01
C.M.V. RACCOLTA	http://www.cmyraccolta.it/	€ 81.989,00	//	//	DIRETTA	12,56

S.R.L. (*)						
CLARA SPA	http://www.clarambiente.it	//	€ 153.674,00	€ 56.909,00	DIRETTA	4,33
C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI S.R.L. (**)	http://www.cmvenergia.it/	€ 155.558,00	€ 118.564,00	€ - 278.885,00	DIRETTA	0,04
A TUTTA RETE S.R.L.	http://www.atuttarete.it/	€ 79.765,00	€ 35.097,00	€ 132.207,00	INDIRETTA	0,01
CONSORZI O ENERGIA VENETO	http://www.consorziocev.it	€ 191.832,00	€ 23.216,00	€ 19.808,00	DIRETTA	0,08
ACER FERRARA (ente strumentale partecipato)	http://www.acerferrara.it	€ 11.029,00	€ 38.944,00	€ 16.267,00	DIRETTA	2,24
DELTA 2000 Soc. Consort. A.r.l.	https://www.deltaduemila.net/	€ 590,00	€ 5.076,00	€ 6.088,00	INDIRETTA	0,00783

(*) C.M.V. Raccolta srl è la società nata dalla scissione di CMV servizi srl approvata con delibera n. 52 del 25/09/2015 e atto notaio Andrea Zecchi 26885/1338 del 14/12/2015 con effetti dal 21/12/2015 – Capitale sociale € 100.000,00. Dal 01/06/2017 è stata oggetto di fusione per incorporazione nella società AREA spa con cambio della denominazione in CLARA spa.

(**) Società nata nei primi mesi del 2016 dalla fusione inversa fra le società CMV Energia e CMV Energia & Impianti.

Si evidenzia che sono state effettuate modificazioni importanti nell'assetto societario di C.M.V. Servizi srl. Con DCC 52 del 25/09/2015, alla quale si rimanda. Il Comune di Poggio Renatico ha deliberato il progetto di scissione parziale non proporzionale asimmetrica a valori contabili attraverso la quale parte del patrimonio sociale di C.M.V. Servizi srl si sarebbe trasferito a due società di nuova costituzione (C.M.V. Raccolta S.r.l. e C.M.V. Energia & Impianti S.r.l.). La scissione si è resa necessaria al fine di conformare la propria attività alla deliberazione di Atersir CAMB/2014/12 del 26 marzo 2014, nella quale l'agenzia ha ritenuto l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentito a CMV SERVIZI non conforme al requisito del controllo analogo degli Enti locali soci ed al requisito della prevalenza dell'attività di servizio pubblico svolta in favore degli Enti locali soci, così come previsto dalla normativa europea per la forma di affidamento in house.

Atersir ha inoltre deliberato, analogamente a quanto deliberato per la società CMV Servizi Srl, la non conformità dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani alla Società Area SPA per gli stessi motivi sopra indicati.

La finalità di conformare l'attività ai requisiti richiesti da Atersir, entro le scadenze stabilite della stessa Agenzia, ha fatto sì che le due società iniziassero un percorso analogo di trasformazione dei rispettivi assetti societari suddiviso nelle seguenti fasi:

1^ OPERAZIONE DI SCISSIONE NON PROPORZIONALE di CMV SERVIZI E DI AREA;
2^ FUSIONE PER INCORPORAZIONE DIRETTA O INVERSA DELLE SOCIETA' CMV ENERGIA & IMPIANTI SRL E LA CONTROLLATA CMV ENERGIA SRL E AUMENTO DI CAPITALE DI AREA
SCISSA PER CONSENTIRE L'INGRESSO DEL COMUNE DI COMACCHIO.

L'obiettivo finale era quello di raggiungere l'integrazione e l'unificazione fra le due società: CMV SERVIZI e AREA. Il Comune di Poggio ha deliberato l'assenso alla fusione tra CMV Raccolta srl e Area Spa adottando la deliberazione di C.C. n. 47 del 18/10/2016 avente per oggetto: "CMV RACCOLTA SRL - APPROVAZIONE

DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CMV RACCOLTA SRL IN AREA SPA CON MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE IN "CLARA SPA", AI SENSI DELL'ART. 2501 QUINQUIES DEL CODICE CIVILE".

Il 24 marzo 2017, si è concluso il percorso di fusione di Area e Cmv Raccolta, le due aziende che da anni gestiscono i servizi di igiene ambientale in due vasti territori della provincia di Ferrara e che si sono unite formando una società unica, sempre a totale capitale pubblico, CLARA spa.

Gli obiettivi della fusione sono stati:

- Razionalizzare e rendere più efficienti i servizi di gestione integrata dei rifiuti nel territorio ferrarese
- Creare una società che risponda a tutti i requisiti della normativa comunitaria, regionale e nazionale per l'in house
- Predisporre un sistema che favorisca la creazione di un bacino provinciale potenzialmente in grado di comprendere in futuro anche i comuni di Ferrara e Argenta

Il processo di fusione è stato realizzato con l'intento da parte degli amministratori di comuni coinvolti dei seguenti benefici tangibili per i cittadini:

- Miglioramento delle prestazioni nella gestione dei servizi offerti, attraverso la condivisione di know how, esperienze e competenze e l'approfondita conoscenza, da parte delle due nuove società, del territorio su cui saranno attive
- Condivisione del modello tariffa puntuale, che attraverso le nuove metodologie di misurazione dei rifiuti differenziati, dovrebbe consentire ai cittadini virtuosi una riduzione dei costi di raccolta ed il raggiungimento di stili di vita più sostenibili
- Mantenimento di un soggetto locale e del controllo pubblico sul servizio di gestione dei rifiuti. I cittadini pur relazionandosi con una nuova realtà, dovrebbero poter fare affidamento sulla qualità dei servizi e delle attività di Area, affidandosi ad un soggetto del territorio, vicino agli utenti finali.

L'atto di fusione di CMV Raccolta per incorporazione nella società Area Spa, con la creazione della nuova società Clara Spa srl, è stato redatto dal notaio A. Zecchi di Ferrara - Rep. N. 28028- Raccolta n. 14021 in data 29/05/2017

L'ente attualmente presenta a seguito della fusione in Clara spa, che ha avuto decorrenza dal 1/6/2017, una quota in tale società di n. 5.289 azioni per un valore nominale di € 105.780,00 con percentuale di possesso pari al 4,33%.

Le quote di partecipazione al capitale sociale al 31/12/2018 delle società a partecipazione diretta elencate nella sopra riportata tabella risultano le seguenti:

- 1) Sipro Spa – quota di € 48.344,40 pari allo 0,87% del capitale sociale
- 2) CMV Servizi Srl – quota di € 561,00 pari allo 0,01% del capitale sociale prima della scissione;
- 3) CLARA spa - quota di € 105.780,00 pari al 4,33% del capitale sociale.
- 4) CMV Energia & Impianti srl quota di € 20,00 pari allo 0,04% del capitale sociale dopo la scissione;
- 5) Acosea Impianti Srl -- quota di € 936.026,00 pari al 2,22% del capitale sociale
- 6) Lepida Spa – quota di € 1.000,00 pari allo 0,0015% del capitale sociale
- 7) Consorzio Energia Veneto – partecipazione pari al 0,08% del capitale sociale
- 8) Hera spa – quota di 262.872 azioni pari al 0,01762% del capitale sociale
- 9) Acer Ferrara - partecipazione pari al 2,24 del capitale sociale

I bilanci delle società risultano tutti pubblicati nei propri siti web agli indirizzi indicati tra gli allegati al bilancio 2020-2021.

Secondo quanto disposto dall'art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 riguardante il nuovo testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, l'ente ha proceduto all'approvazione della deliberazione di consiglio comunale n. 44 del 26/09/2017 in merito alla Revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016. L'ente in tale deliberazione ha approvato il mantenimento di tutte le società in essere previa adeguata motivazione. Tale delibera è stata trasmessa alla sezione di controllo della corte dei conti per l'Emilia –Romagna, e ha provveduto a caricare i dati nella piattaforma del MEF, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'ente ha approvato entro il 31/12/2018 la revisione ordinaria delle società partecipate come previsto dal D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, con deliberazione del consiglio comunale n. 54 del 20/12/2018.

L'ente con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 in data 2/10/2018 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della società cup2000 in Iepida con contestuale trasformazione in società consortile per azioni.

Il Comune di Poggio Renatico è divenuto altresì socio della società Hera Comm S.r.l. con sede legale a Imola (BO), per effetto dell'operazione di aggregazione tra INRETE Distribuzione Energia Spa, Hera Comm s.r.l., CMV Energia & Impianti s.r.l. e CMV Servizi s.r.l. effettuata nel corrente anno;

A seguito di delibera consiliare che sarà adottata nel corso del mese di novembre 2019, si procederà al recesso dalla società HERA Comm Srl che si era creata a seguito della scissione per incorporazione di CMV E&I, in Hera Comm srl in quanto:

- la partecipazione del Comune di Poggio Renatico in Hera Comm s.r.l. è sostanzialmente marginale, stante il valore nominale della partecipazione sopra riportata;
- l'attività di produzione di beni e servizi esplicata da Hera Comm s.r.l. non è assolutamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Poggio Renatico.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO.

L'Allegato 4/1 alla programmazione al D.Lgs 118/2014 al paragrafo 9.6 prevede che:

“9.10 Il prospetto degli equilibri di bilancio

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi in cui è articolato.

Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere:

- L'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo si segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del cd. principio della competenza finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente. Invece, l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente. Considerato che le concessioni crediti degli enti locali sono costituite solo da anticipazioni di liquidità che, per loro natura sono chiuse entro l'anno, il problema dell'equilibrio delle partite finanziarie riguarda soprattutto le regioni che concedono crediti per finanziare investimenti, il cui prospetto degli equilibri dedica un'apposita sezione anche alle partite finanziarie. In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è

possibile variare anche il prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti¹⁷;

- l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili. Per le regioni, nei casi previsti dalla legge¹⁸, la copertura degli investimenti è costituita anche dai debiti autorizzati con legge e non contratti¹⁹.

EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

Di seguito si evidenzia il rispetto degli equilibri di bilancio di competenza sia di parte corrente che di parte conto capitale per il triennio 2019-2021, richiesti ai sensi della normativa vigente, nonché gli equilibri di cassa 2019:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2020		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio pres.(€ 6.500.000,00)				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	+	-	-	-
AA) Recupero disavanzo di amm.ne esercizio precedente	-	-	-	-
B) Entrate titoli: 1.00-2.00-3.00	+	5.717.095,53	5.673.185,47	5.697.300,74
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
C) Entrate tit.4.02.06-Contr. A investimenti diretti-destinati a rimborso prestiti da amm.ni pubbliche	+	-	-	-
D) Spese tit. 1.00- Spese correnti	-	5.544.998,26	5.501.088,20	5.525.203,47
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		-	-	-
- fondo crediti dubbia esigibilità		169.599,08	181.902,92	182.516,62
E) Spesa tit. 2.04-altri trasfer. In conto capitale	-	-	-	-
F) Spese tit. 4.00-Q.te capit.amm.to mutui e prestiti obb.	-	172.097,27	172.097,27	172.097,27
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
G) Somma finale G=(A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00

¹⁷ Modifica prevista dal decreto ministeriale 1 dicembre 2015.

¹⁸ In attuazione dell'articolo 40, commi 1 e 2 del presente decreto, le regioni hanno finanziato i propri investimenti con il "debito autorizzato e non contratto" fino all'esercizio 2015. Ai sensi di quanto previsto dal comma 688-bis, dell'articolo 1, della legge 208/2015, nell'esercizio 2016, le regioni in regola con i tempi di pagamento dei propri debiti commerciali hanno avuto la possibilità di utilizzare tale forma di copertura dei propri investimenti. L'articolo 40, comma 2-bis, prevede che, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa.

¹⁹ Modifica prevista dal DM 1 marzo 2019.

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ART.162, CO.6 TUEL				
H) Utilizzo avanzo amm.ne per spese correnti	+	-	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a sp.correnti per disposizioni di legge	+	-	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investim.per disposizioni di legge	-	-	-	-
M) Entrate da accensione prestiti destinate a estinzione antic.prestiti	+	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo amm.ne per spese di investimento	+	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo plurienn.vincol.spese conto capitale	+	-	-	-
R) Entrate tit. 4.00-5.00-6.00	+	143.904,44	90.000,00	90.000,00
C) Entrate tit.4.02.06-Contr. A investimenti direttam-destinati a rimborso prestiti da amm.ni pubbliche	-	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a sp.correnti per disposizioni di legge	-	-	-	-
S1) Entrate tit. 5.02- riscossione crediti a breve	-	-	-	-
S2) Entrate tit. 5.03-riscoss.crediti a medio-lungo	-	-	-	-
T) Entrate tit. 5.04-altre entrate per riduz. Attiv. Finanz.	-	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investim.per disposizioni di legge	+	-	-	-
U) Spese tit. 2.00 - spese conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	-	143.904,44	90.000,00	90.000,00
V) Spese tit. 3.01-acq.attività finanziarie	-	-	-	-
E) Spesa tit. 2.04-altri trasfer. In conto capitale	+	-	-	-
EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate tit. 5.02- riscossione crediti a breve	+	-	-	-
S2) Entrate tit. 5.03-riscoss.crediti a medio-lungo	+	-	-	-
T) Entrate tit. 5.04-altre entrate per riduz. Attiv. Finanz.	+	-	-	-
X1) Spese tit. 3.02 per concess. cred. a breve term.	-	-	-	-
X2) Spese tit. 3.03 per concessione cred. A medio.lungo	-	-	-	-
Y) Spese tit. 3.04 altre spese per acq.attiv. Finanz	-	-	-	-

EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
Saldo ai fini della copertura degli investimenti pluriennali					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)			0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

Come si può notare il risultato di competenza corrente e capitale è in equilibrio.

Per quanto riguarda l'equilibrio di cassa, la situazione presunta relativa all'anno 2019 è infatti la seguente:

Fondo di cassa al 31.12.2019 (presunto)			6.500.000,00
ENTRATA			
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		6.399.445,28
TITOLO 2	Trasferimenti correnti		545.802,10
TITOLO 3	Entrate extratributarie		1.679.877,60
TITOLO 4	Entrate in conto capitale		4.564.313,75
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie		-
TITOLO 6	Accensione di prestiti		-
TITOLO 7	Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere		-
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro		2.876.691,87
	TOTALE ENTRATA		16.066.130,60
SPESA			
TITOLO 1	Spese correnti		7.546.106,91
TITOLO 2	Spese in conto capitale		9.668.481,06
TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie		-
TITOLO 4	Rimborso di prestiti		255.016,44
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		-
TITOLO 7	Spese per conto di terzi e partite di giro		2.901.434,34
	TOTALE SPESA		20.371.038,75
FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31.12.2020		2.195.091,85	

Dalla tabella si desume che l'ente a livello preventivo presenta un fondo di cassa presunto al 31/12/2020 che non presuppone il ricorso ad anticipazioni di cassa.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

L'Allegato 4/1 al D.Lgs 118/2014 al paragrafo 9.6 prevede che:

“9.6 Il Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

Il quadro generale riassuntivo reca l'esposizione delle previsioni complessive del bilancio in termini di competenza e di cassa classificate per titoli, ed è costituito da un prospetto a sezioni divise nel quale sono indicate:

- per le entrate gli importi di ciascun titolo, il totale delle entrate finali (costituito dalla somma dei primi 5 titoli), il totale delle entrate (costituito dalla somma di tutti i titoli delle entrate) e il totale complessivo delle entrate (il totale complessivo delle entrate di cassa è costituito dalla somma del totale delle entrate con il fondo di cassa, il totale complessivo delle entrate di competenza è costituito dalla somma del totale delle entrate con il fondo pluriennale vincolato e l'utilizzo del risultato di amministrazione);*
- per le spese gli importi di ciascun titolo di spesa, il totale delle spese finali (costituito dalla somma dei primi tre titoli delle spese), il totale delle spese (costituito dalla somma di tutti i*

titoli delle spese e il totale complessivo delle spese (il totale complessivo di cassa è sempre uguale al totale delle spese, mentre il totale complessivo di competenza è costituito dalla somma del totale di spesa con l'eventuale disavanzo di amministrazione riportato in bilancio per la copertura).

Il quadro generale riassuntivo del bilancio fornisce una visione sintetica e globale dell'intera gestione dell'ente, relativa alle operazioni di competenza finanziaria dell'esercizio. Tutte le voci del prospetto devono essere valorizzate, anche se di importo pari a 0".

Come evidenziato nell'allegato n. 2) alla presente nota, in quadro riassuntivo per il triennio 2020-2022 risulta in equilibrio e garantisce anche un fondo di cassa positivo al 31/12/2020 presunto.

Equilibrio tra entrate correnti e spese correnti incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti: il bilancio di previsione deve presentare un equilibrio di parte corrente tra le entrate correnti (titoli 1 - 2 - 3) e le spese correnti (titolo 1) incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti (titolo 4).

EQUILIBRIO ENTRATE E SPESE CORRENTI E RATE AMM.TO PRESTITI IN TERMINI DI COMPETENZA			
ENTRATE	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
TITOLO 1° - entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.958.480,03	3.942.960,06	3.960.960,06
TITOLO 2° - trasferimenti correnti	506.568,00	434.480,03	434.480,03
TITOLO 3° - entrate extratributarie	1.252.047,50	1.295.745,38	1.301.860,65
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.717.095,53	5.673.185,47	5.697.300,74
SPESE			
TITOLO 1° - spese correnti	5.544.998,26	5.501.088,20	5.525.203,47
TITOLO 4° - rimborso di prestiti	172.097,27	172.097,27	172.097,27
TOTALE SPESE CORRENTI E RIMBORSI PRESTITI	5.717.095,53	5.673.185,47	5.697.300,74
SALDO	-	-	-

Come si può vedere dal prospetto l'equilibrio per gli esercizi 2020-2022 è dimostrato.

PROSPETTO COMPOSIZIONE F.P.V

L'Allegato 4/1 al D.Lgs 118/2014 al paragrafo 9.8 prevede che:

"9.8 Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato

Al bilancio di previsione sono allegati almeno tre prospetti concernenti la composizione del fondo pluriennale vincolato, predisposti con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Al riguardo è importate ricordare che il fondo pluriennale vincolato è cumulato, in quanto l'importo iscritto in entrata in ciascun esercizio riporta tutte le risorse rinviate dagli esercizi precedenti, sia quelle relative agli impegni imputati all'esercizio cui si riferisce il bilancio, sia quelle relative agli esercizi successivi. Trattandosi di un dato cumulato, il fondo consente di rappresentare contabilmente con trasparenza e attendibilità:

- a) la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno, purtroppo frequente presso gli enti locali, dell'acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante comportino rilevanti oneri finanziari;
- b) il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall'ente e richiedono un periodo di tempo ultrannuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali, (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo).

Con riferimento all'esercizio per il quale è predisposto, ciascun prospetto evidenzia:

- a) l'articolazione per missioni e programmi del fondo iscritto in entrata del bilancio dell'esercizio cui il prospetto si riferisce (nell'entrata del bilancio il fondo è articolato in due sole voci, riguardanti la parte corrente e la parte in conto capitale);
- b) la quota del fondo di cui alla lettera a), destinato a dare copertura agli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui il prospetto si riferisce, in modo da definire, per differenza, l'importo del fondo proveniente dal passato destinato ad essere rinviato agli esercizi successivi;
- c) la quota del fondo pluriennale che si prevede di accantonare nel corso dell'esercizio cui il prospetto si riferisce, rappresentata dall'ammontare degli impegni imputati agli esercizi successivi che si prevede di assumere nel corso dell'esercizio finanziati con risorse accertate nell'esercizio. Nei prospetti riguardanti gli esercizi successivi, tale parte del prospetto può non essere compilata. Nei prospetti degli esercizi successivi al primo, la mancata compilazione di tali colonne presuppone che l'ente prevede di assumere accertamenti e impegni con imputazione agli esercizi successivi solo nel primo esercizio considerato nel bilancio e non anche negli esercizi successivi.

La prima colonna del prospetto indica la ripartizione tra i programmi di spesa del fondo pluriennale vincolato proveniente dagli esercizi precedenti. Il totale di tale colonna, corrisponde alla somma delle due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione, riguardanti il fondo pluriennale vincolato (di parte corrente e in conto capitale).

Nel prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale vincolato del primo esercizio del bilancio di previsione, gli importi della prima colonna rappresentano la previsione dell'importo che, per ciascun programma, il fondo pluriennale vincolato avrà nel rendiconto della gestione dell'esercizio precedente. Tale importo non dovrebbe essere superiore agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale del bilancio dell'esercizio precedente, in quanto, se nel corso dell'esercizio gli impegni sono imputati correttamente, il fondo non dovrebbe essere oggetto di significativi incrementi in occasione del riaccertamento ordinario dei residui.

Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, nella prima colonna sono indicati gli importi che, per ciascun programma, risultano indicati nelle voci di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato nel consuntivo (o nel preconsuntivo) dell'esercizio precedente.

Come evidenziato nel paragrafo 9.4 del presente principio, nel bilancio di previsione 2015-2017, con riferimento all'esercizio 2015, l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto in entrata è pari a 0 se il bilancio di previsione è approvato prima del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto. Se il bilancio di previsione è approvato successivamente al riaccertamento straordinario dei residui l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto in entrata è pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi al 31 dicembre 2014 cancellati e reimputati agli esercizi successivi e i residui attivi al 31 dicembre 2014 cancellati e reimputati agli esercizi successivi. Al fine della ripartizione di tale importo nella prima colonna del prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato 2015 è necessario fare riferimento agli stanziamenti corrispondenti a quelli in cui, nell'esercizio 2015 e negli esercizi successivi, sono stati reimputati gli impegni cancellati dall'elenco dei residui passivi al 31 dicembre 2014, esclusi quelli finanziati dagli accertamenti vincolati cancellati dall'elenco dei residui attivi al 31 dicembre 2014 e re imputati (in quanto per tali impegni non si forma il fondo pluriennale vincolato). A fronte di ogni impegno reimputato non

finanziato da entrate riaccertate e reimputate, deve essere valorizzato l'importo del fondo nella prima colonna del prospetto.

Nel prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale vincolato, gli importi della prima colonna corrispondono a quelli dell'ultima colonna del prospetto relativo all'esercizio precedente, al netto della colonna "imputazione ancora non definita".

La seconda colonna del prospetto indica la quota del fondo iscritta in entrata costituita dalle "Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N".

Al fine di garantire una corretta gestione del fondo pluriennale vincolato è fondamentale che il sistema informativo contabile dell'ente sia in grado di individuare, per ciascun programma, gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato, distinguendoli per esercizio di imputazione. Tra le tecniche che è possibile adottare, la più semplice è una sorta di estensione delle procedure previste per la "prenotazione della spesa", che prevede, all'avvio delle procedure di spesa riguardanti un particolare programma, la prenotazione sia dello stanziamento del fondo pluriennale in corso di esercizio sia degli stanziamenti di spesa degli esercizi successivi. A seguito della formalizzazione dell'obbligazione, gli stanziamenti di spesa sono impegnati e la prenotazione del fondo pluriennale è confermata con l'iscrizione degli estremi dell'impegno (importo, numero e data dell'impegno, esercizio di imputazione).

In tal modo risulta possibile:

- ai fini della predisposizione del consuntivo, distinguere la quota del fondo che è stata effettivamente utilizzata, dalle quote non utilizzate che costituiscono economia di spesa e confluiscono nel risultato di amministrazione;
- ai fini della predisposizione del bilancio di previsione, distinguere la parte del fondo proveniente dall'esercizio precedente destinata a dare copertura agli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce il bilancio, dalla parte del fondo destinata a dare copertura agli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi. Tale seconda quota del fondo deve essere ristanziata nella spesa del bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Ad essa deve essere aggiunta un'ulteriore quota derivante dalla gestione dell'esercizio;
- garantire l'aggiornamento delle scritture riguardanti il fondo, attraverso il ribaltamento, all'inizio di ciascun esercizio, di tutte le informazioni riguardanti gli impegni correlati alla quota del fondo di cui alla lettera b) ristanziata in bilancio.

Al fine di determinare gli importi da iscrivere nella seconda colonna del prospetto riguardante la composizione del fondo del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, se il bilancio è approvato prima del 31 dicembre è necessario considerare:

- a) gli impegni assunti negli esercizi precedenti già rendicontati, imputati agli esercizi successivi a quello cui si riferisce il prospetto e finanziati con il fondo pluriennale vincolato, oggettivamente determinabili;
- b) gli impegni assunti nel corso dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il prospetto, imputati agli esercizi successivi a quelli cui si riferisce il prospetto e finanziati con il fondo pluriennale vincolato, oggettivamente determinabili;
- c) gli impegni che si prevede di assumere nel resto dell'esercizio in corso con imputazione agli esercizi successivi a quelli cui si riferisce il prospetto e finanziati con il fondo pluriennale vincolato.

Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, gli importi da iscrivere nella seconda colonna del prospetto riguardante la composizione del fondo del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, sono determinati sulla base dei dati di consuntivo e di preconsuntivo anche con riferimento alla lettera c).

La seconda colonna dei prospetti riguardanti la composizione del fondo degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione è compilata con le stesse modalità indicate per il prospetto relativo al primo esercizio, indicate nell'ipotesi di bilancio approvato prima del 31 dicembre, considerando anche gli

impegni che si prevede di assumere negli esercizi successivi con imputazione all'esercizio cui il prospetto si riferisce.

La terza colonna del prospetto è compilata, per ciascun programma, come differenza tra la prima e la seconda.

Le successive colonne indicano gli impegni che, nel corso dell'esercizio cui si riferisce il prospetto, si prevede di assumere ed imputare a ciascuno degli esercizi successivi, finanziati da entrate vincolate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio. Nel prospetto riguardante ciascun esercizio considerato nel bilancio è possibile accantonare nel fondo pluriennale vincolato le risorse riguardanti investimenti in corso di definizione che si prevede di avviare nel corso di tale esercizio, per i quali non è possibile prevedere gli esercizi di imputazione delle relative spese.

Considerato che la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e sul relativo elenco annuale, che richiedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati, l'eventuale previsione di investimenti non ancora definiti deve essere adeguatamente motivata nella nota integrativa, indicando le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione del cronoprogramma della spesa.

L'ultima colonna indica l'importo complessivo del fondo pluriennale vincolato stanziato nella spesa del bilancio dell'esercizio cui il prospetto si riferisce, ed è pari alla somma degli importi delle colonne dalla terza alla settima”.

Il bilancio di previsione 2020-2022 non presenta alcuna voce all'interno del quadro della composizione del F.P.V. in quanto non sono al momento presenti poste di bilancio imputate a tali esercizi, né gli uffici comunali hanno segnalato in sede di predisposizione delle schede di bilancio 2020-2022, esigibilità da posticipare agli esercizi compresi nel triennio di riferimento. Si provvederà in sede di rendiconto a verificare la reale esigibilità degli impegni assunti entro il 31/12/2019, eventualmente imputabili a esercizi futuri.

CONCLUSIONI

La presente nota integrativa e relativi allegati, al bilancio di previsione 2020-2022, integra e riprende in parte quanto già esplicato in maniera esaustiva all'interno dello schema di DUP 2020-2022, come modificato a seguito della nota di aggiornamento, nonché nei prospetti inseriti ed allegati, al quale si rimanda per tutto quanto non già riportato nella presente nota integrativa. Si rimanda inoltre ai prospetti allegati alla delibera di giunta comunale che approva lo schema di bilancio triennio 2020-2022 e relativi allegati, di cui la presente nota costituisce anch'essa allegato.

La redazione del Bilancio 2020-2022 è stato improntato alla massima prudenza in termini di previsioni di entrata e con riguardo alle reali spese previste per l'ente a legislazione vigente, rispetto al mantenimento dei servizi erogati e rispetto alle previsioni definitive di bilancio 2019. Sono garantiti gli equilibri sia di competenza correnti che capitale, nonché un fondo di cassa presunto al 31/12/2019 ampiamente positivo.

Poggio Renatico, li 05/11/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA BILANCIO
ECONOMATO PERSONALE
Dott.ssa Daniela Bonifazzi





COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (F.C.D.E.)
TRIENNIO 2020-2022

ELENCO ENTRATE DI BILANCIO A RISCHIO INESIGIBILITA' PARZIALE E COSTITUZIONE F.C.D.E ANNO 2020

titolo	n.	Descrizione Risorse	Stanziamiento di competenza	% non riscosso	totale FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (F.C.D.E) -100%	F.C.D.E) 95%
Anno	Capitolo					
2020 1°	1021	Imposta municipale unica (IMU)	50.000,00	85,20%	42.601,55	40.471,48
2020 3°	3380	Sanzioni codice della strada	60.000,00	37,15%	22.292,26	21.177,65
2020 3°	3070	Proventi servizi cimiteriali	15.000,00	17,78%	2.667,71	2.534,32
2020 3°	3100	Proventi lampade votive	58.000,00	54,75%	31.754,88	30.167,14
2020 3°	3110	Proventi servizio trasporto scolastico	22.000,00	28,66%	6.305,03	5.989,78
2020 3°	3120	Proventi mense scolastiche	320.000,00	12,27%	39.276,67	37.312,84
2020 3°	3170	Proventi assistenza pre e post scolastica	60.000,00	3,44%	2.062,50	1.959,37
2020 3°	3240	Proventi palestre comunali	22.000,00	10,83%	2.382,11	2.263,00
2020 3°	3320	Canone concessione suolo torri telefonia mobile	22.500,00	54,40%	12.240,38	11.628,36
2020 3°	3340	Affitti reali di fabbricati	60.000,00	7,81%	4.688,87	4.454,43
2020 3°	3260	COSAP	36.000,00	9,24%	3.327,11	3.160,76
		totale A/2020	725.500,00	18,10%	169.594,08	161.119,12

N.B. LA NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA PREVEDE PER IL 2020 LO STANZIAMENTO DI UN FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PER ALMENO IL 95% DEL TOTALE DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA DELLE VOCI A RISCHIO INESIGIBILITA', PER L'ANNO 20120 E DAL 2021 PER IL 100% DEL TOTALE DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA (VALORE ADEGUATO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019) A CONSUNTIVO POI OCCORRE VINCOLARE IL 100% DEL VALORE RISULTANTE.

L'ENTE GIA' IN FASE PREVISIONALE INTENDE STANZIARE L'IMPORTO PARI AL 100% DEL VALORE DELLA % DI NON RISCOSSO PARI ALLA MEDIA SEMPLICE calcolata sugli importi del non riscosso dei vari capitoli

Per la tipologia "Imposte e tasse e proventi assimilati"

si è scelto di accantonare prudentemente il 100% presunto

IL TUTTO PER GARANTIRE MAGGIORMENTE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO ANCHE IN CONSIDERAZ. CHE GLI INSOLUTI I TALU TIPOLOGIE SONO IN AUMENTO. IL F.C.D.E VERRA' POI IMPLEMENTATO O DIMINUITO IN CORSO DI ESERCIZIO A SECONDA DELLA DINAMICA DI MAGGIORI O MINORI ACCERTAMENTI O MAGGIORI /MINORI INCASSI

ELENCO ENTRATE DI BILANCIO A RISCHIO INESIGIBILITA' PARZIALE E COSTITUZIONE F.C.D.E ANNO 2021

Anno	titolo Entrata	n. Capitolo	Descrizione Risorse	Stanziamiento di competenza	% non riscosso	totale FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (F.C.D.E) 100%
2020	1°	1021	Imposta municipale unica (IMU)	50.000,00	85,20%	42.601,55
2020	3°	3380	Sanzioni codice della strada	90.000,00	37,15%	33.438,39
2020	3°	3070	Proventi servizi cimiteriali	15.000,00	17,78%	2.667,71
2020	3°	3100	Proventi lampade votive	58.000,00	54,75%	31.754,88
2020	3°	3110	Proventi servizio trasporto scolastico	22.000,00	28,66%	6.305,03
2020	3°	3120	Proventi mense scolastiche	325.000,00	12,27%	39.890,37
2020	3°	3170	Proventi assistenza pre e post scolastica	60.000,00	3,44%	2.062,50
2020	3°	3240	Proventi palestre comunali	22.000,00	10,83%	2.382,11
2020	3°	3320	Canone concessione suolo torri telefonia mobile	23.500,00	54,40%	12.784,40
2020	3°	3340	Affitti reali di fabbricati	60.000,00	7,81%	4.688,87
2020	3°	3260	COSAP	36.000,00	9,24%	3.327,11
			totale A/2021	761.500,00	18,10%	181.902,92

N.B. LA NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA PREVEDE PER L'ANNO 2021 LO STANZIAMENTO DI UN FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DEL 100% DEL TOTALE DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA DELLE VOCI A RISCHIO INESIGIBILITA'. (VALORE ADEGUATO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019). A CONSUNTIVO VIENE CONTEGGIATO IL 100% DEL VALORE RISULTANTE. LO STANZIAMENTO E' (PARI AL 100% DEL VALORE) DELLA % DI NON RISCOSSO PARI ALLA MEDIA SEMPLICE calcolata sugli importi del non riscosso dei vari capitoli L'F.C.D.E VERRA' POI IMPLEMENTATO O DIMINUITO IN CORSO DI ESERCIZIO A SECONDA DELLA DINAMICA DI MAGGIORI O MINORI ACCERTAMENTI O MAGGIORI /MINORI INCASSI

ELENCO ENTRATE DI BILANCIO A RISCHIO INESIGIBILITA' PARZIALE E COSTITUZIONE F.C.D.E ANNO 2022

Anno	titolo Entrata	n. Capitolo	Descrizione Risorse	Stanziamiento di competenza	% non riscosso	totale FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (F.C.D.E) 100%
2022	1°	1021	Imposta municipale unica (IMU)	50.000,00	85,20%	42.601,55
2022	3°	3380	Sanzioni codice della strada	90.000,00	37,15%	33.438,39
2022	3°	3070	Proventi servizi cimiteriali	15.000,00	17,78%	2.667,71
2022	3°	3100	Proventi lampade votive	58.000,00	54,75%	31.754,88
2022	3°	3110	Proventi servizio trasporto scolastico	22.000,00	28,66%	6.305,03
2022	3°	3120	Proventi mense scolastiche	330.000,00	12,27%	40.504,07
2022	3°	3170	Proventi assistenza pre e post scolastica	60.000,00	3,44%	2.062,50
2022	3°	3240	Proventi palestre comunali	22.000,00	10,83%	2.382,11
2020	3°	3320	Canone concessione suolo torri telefonia mobile	23.500,00	54,40%	12.784,40
2022	3°	3340	Affitti reali di fabbricati	60.000,00	7,81%	4.688,87
2022	3°	3260	COSAP	36.000,00	9,24%	3.327,11
			totale A/2022	766.500,00	18,10%	182.516,62

N.B. LA NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA PREVEDE dall'anno 2021 LO STANZIAMENTO DI UN FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PER IL 100% DEL TOTALE DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA DELLE VOCI A RISCHIO INESIGIBILITA'. (VALORE ADEGUATO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019). A CONSUNTIVO VIENE IL 100% DEL VALORE RISULTANTE.

IL F.C.D.E VERRA' POI IMPLEMENTATO O DIMINUITO IN CORSO DI ESERCIZIO A SECONDA DELLA DINAMICA DI MAGGIORI O MINORI ACCERTAMENTI O MAGGIORI /MINORI INCASSI

CALCOLO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ANNO 2020-2022

Calcolo con il 1° metodo: MEDIA SEMPLICE TIPOLOGIA 30100 -VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

Periodo	Importo accertato di competenza	Incassi Cp +Rs fino al 2014 poi dal 2015 solo competenza)		% Riscosso (incassi/accert.ri) C = B/A	Media semplice % riscosso D= C/5	% non riscosso E= 100-D
		(A)	(B)			
2014		575.758,06	567.179,53	95,93%		
2015		590.901,10	438.650,19	61,91%		
2016		564.232,86	445.099,35	73,71%		
2017		636.761,12	557.234,47	80,02%		
2018		625.126,95	497.359,04	77,76%		
		2.367.653,14	2.008.163,54			

Anno	titolo	n.	Descrizione Risorse	Importo accertato di competenza	Incassi (Cp +Rs fino al 2014 poi solo competenza)	% Riscosso (incassi/accert.ri)	% non riscosso
2014 3°	Entrata	Capitolo	Proventi servizi cimiteriali	28.958,94	28.958,94	100,00%	0,00%
2014 3°		3100	Proventi lampade votive	57.771,74	52.865,06	91,51%	8,49%
2014 3°		3110	Proventi servizio trasporto scolastico	13.035,10	9.697,45	74,39%	25,61%
2014 3°		3120	Proventi mense scolastiche	322.411,77	322.301,83	99,97%	0,03%
2014 3°		3170	Proventi assistenza pre e post scolastica	65.466,23	65.466,23	100,00%	0,00%
2014 3°		3240	Proventi palestre comunali	8.967,14	8.742,88	97,50%	2,50%
2014 3°		3320	Canone concessione suolo torri telefonia mobile	13.274,12	13.274,12	100,00%	0,00%
2014 3°		3340	Affitti reali di fabbricati	26.659,58	26.659,58	100,00%	0,00%
2014 3°		3260	COSAP	39.213,44	39.213,44	100%	0,00%
			totale A/2014	575.758,06	567.179,53		
Anno	titolo	n.	Descrizione Risorse	Importo accertato di competenza	Incassi Cp +Rs fino al 2014 poi solo competenza)	% Riscosso (incassi/accert.ri)	% non riscosso
2015 3°	Entrata	Capitolo	Proventi servizi cimiteriali	31.049,14	25.934,54	83,53%	16,47%
2015 3°		3100	Proventi lampade votive	56.984,52	17,12	0,03%	99,97%
2015 3°		3110	Proventi servizio trasporto scolastico	17.471,36	9.107,38	52,13%	47,87%
2015 3°		3120	Proventi mense scolastiche	313.108,18	264.770,56	84,56%	15,44%
2015 3°		3170	Proventi assistenza pre e post scolastica	66.317,10	61.659,18	92,98%	7,02%
2015 3°		3240	Proventi palestre comunali	23.739,63	16.492,81	69,47%	30,53%
2015 3°		3320	Canone concessione suolo torri telefonia mobile	13.353,76		0,00%	100,00%
2015 3°		3340	Affitti reali di fabbricati	29.830,28	24.208,23	81,15%	18,85%
2015 3°		3260	COSAP	39.047,13	36.460,37	93,38%	6,62%
			totale A/2015	590.901,10	438.650,19		
2016 3°		3070	Proventi servizi cimiteriali	32.995,38	21.587,15	65,42%	34,58%

2016 3°	3100	Proventi lampade votive	56.102,48	25.763,25	45,92%	54,08%
2016 3°	3110	Proventi servizio trasporto scolastico	21.426,68	10.921,48	50,97%	49,03%
2016 3°	3120	Proventi mense scolastiche	297.651,51	246.133,44	82,69%	17,31%
2016 3°	3170	Proventi assistenza pre e post scolastica	70.289,17	70.289,17	100,00%	0,00%
2016 3°	3240	Proventi palestre comunali	9.673,27	8.708,72	90,03%	9,97%
2016 3°	3320	Canone concessione suolo torri telefonia mobile	13.353,75	6.519,48	48,82%	51,18%
2016 3°	3340	Affitti reali di fabbricati	23.834,14	23.213,36	97,40%	2,60%
2016 3°	3260	COSAP	38.906,47	31.963,30	82,15%	17,85%
		totale A/2016	564.232,86	445.099,35		
2017 3°	3070	Proventi servizi cimiteriali	18.408,08	15.611,50	84,81%	15,19%
2017 3°	3100	Proventi lampade votive	56.449,75	50.123,10	88,79%	11,21%
2017 3°	3110	Proventi servizio trasporto scolastico	25.593,27	23.967,28	93,65%	6,35%
2017 3°	3120	Proventi mense scolastiche	313.986,42	267.284,11	85,13%	14,87%
2017 3°	3170	Proventi assistenza pre e post scolastica	75.084,79	71.325,07	94,99%	5,01%
2017 3°	3240	Proventi palestre comunali	21.705,72	20.489,08	94,39%	5,61%
2017 3°	3320	Canone concessione suolo torri telefonia mobile	6.519,48	-	0,00%	100,00%
2017 3°	3340	Affitti reali di fabbricati	80.008,26	75.796,22	94,74%	5,26%
2017 3°	3260	COSAP	39.005,35	32.638,11	83,68%	16,32%
		totale A/2017	636.761,12	557.234,47		
2018 3°	3070	Proventi servizi cimiteriali	22.670,57	17.528,07	77,32%	22,68%
2018 3°	3100	Proventi lampade votive	57.691,04	-	0,00%	100,00%
2018 3°	3110	Proventi servizio trasporto scolastico	24.921,54	21.323,69	85,56%	14,44%
2018 3°	3120	Proventi mense scolastiche	302.128,10	260.689,61	86,28%	13,72%
2018 3°	3170	Proventi assistenza pre e post scolastica	68.234,11	64.715,63	94,84%	5,16%
2018 3°	3240	Proventi palestre comunali	23.952,72	22.626,89	94,46%	5,54%
2018 3°	3320	Canone concessione suolo torri telefonia mobile	23.146,52	18.325,45	79,17%	20,83%
2018 3°	3340	Affitti reali di fabbricati	67.528,07	59.182,90	87,64%	12,36%
2018 3°	3260	COSAP	34.854,28	32.966,80	94,58%	5,42%
		totale A/2018	625.126,95	497.359,04		

titolo	n.	Descrizione Risorse	% media semplice non riscosso anni 2014-2018 per capitolo di entrata
Entrata	Capitolo		
3°	3070	Proventi servizi cimiteriali	17,78%
3°	3100	Proventi lampade votive	54,75%
3°	3110	Proventi servizio trasporto scolastico	28,66%

3 ^e	31.20	Proventi mensse scolastiche	12,27%
3 ^e	31.70	Proventi assistenza pre e post scolastica	3,44%
3 ^e	32.40	Proventi palestre comunali	10,83%
3 ^e		Canone concessione suolo torri telefonia mobile	54,40%
3 ^e	33.40	Affitti reali di fabbricati	7,81%
3 ^e	32.60	COSAP	9,24%
		media totale per tipologia 30100 riferita ai capitoli interessati	22,13%

N.B. Fino al 2014 si conteggiano gli incassi in competenza oltre alle riscossioni a residuo avvenute l'anno successivo con riferimento all'anno precedente. Dall'anno 2015 si conteggiano solo gli accertamenti e gli incassi di sola competenza

CALCOLO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ANNO 2020-2022

Calcolo con il 1° metodo: MEDIA SEMPLICE TIPOLOGIA IMPOSTE E TASSE

Periodo	Importo accertato di competenza	Incassi Cp +Rs fino al 2014 poi del 2015 solo competenza)		% Riscosso (Incassi/accert.li)	Media semplice % riscosso D = C/5	% non riscosso E = 100-D
		(A)	(B)			
2014	62.140,15		16.025,00	25,79%		
2015	128.895,00		10.502,00	8,15%		
2016	148.161,83		5.386,83	3,64%	14,80%	
2017	26.646,00		4.019,69	15,09%		
2018	8.985,29		1.916,29	21,33%		
	365.842,98		35.933,52			

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) E IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

Anno	titolo	n.	Descrizione Risorse	Importo accertato di competenza	Incassi Cp +Rs fino al 2014 poi del 2015 solo competenza)	% Riscosso (Incassi/accert.li)	% non riscosso
2014 1°	Entrata	Capitolo	Imposta comunale sugli immobili (LIQUIDAZIONI - dati ufficio tributi)	62.140,15	16.025,00	25,79%	74,21%
2014 1°		1060	Imposta comunale sugli immobili (ACCERTAMENTI - dati ufficio tributi)	0	-	0%	0%
			totale A/2014	62.140,15	16.025,00		
2015 1°		1060	Imposta comunale sugli immobili (LIQUIDAZIONI - dati ufficio tributi + RUOLO EMESSE NEL 2015)	26.517,00		0,00%	100,00%
2015 1°		1060	Imposta comunale sugli immobili (liquidazioni - dati ufficio tributi)	102.378,00	10.502,00	10,26%	89,74%
			totale A/2015	128.895,00	10.502,00		
2016 1°		1021	Imposta Municipale (IMU) a seguito di controlli	93.697,00	-	0,00%	100,00%
2016 1°		1060	Imposta comunale sugli immobili da attività di controllo	54.464,83	5.386,83	9,89%	90,11%
			totale A/2016	148.161,83	5.386,83		
2017 1°		1021	Imposta Municipale (IMU) a seguito di controlli	26.646,00	4.019,69	15,09%	84,91%
2017 1°		1060	Imposta comunale sugli immobili da attività di controllo	-	-	0,00%	0,00%
			totale A/2017	26.646,00	4.019,69		
2018 1°		1021	Imposta Municipale (IMU) a seguito di controlli	-	-	0,00%	0,00%
2018 1°		1060	Imposta comunale sugli immobili da attività di controllo	8.985,29	1.916,29	21,33%	78,67%
			totale A/2018	8.985,29	1.916,29		

n.b. I DATI RIFERITI AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI FINO ALL'ANNO 2015 SONO STATI FORNITI DALL'UFFICIO TRIBUTI IN QUANTO DATI EXTRA-CONTABILI
dall'anno 2015 si conteggiano solo le riscossioni in competenza riferiti agli accertamenti di competenza.

Calcolo con il 1° metodo: MEDIA SEMPLICE TIPOLOGIA IMPOSTE E TASSE

Periodo	Importo accertato di competenza (A)	Incasti Cp +Rs (B)	% Riscosso (incassi/accent.ti) $C = B/A$	Media semplice % riscosso $D = C/5$	% non riscosso $E = 100 - D$
2014	1.657.581,30	1.653.774,10	99,77%	79,95%	20,05%
2015	-	-	100,00%		
2016	-	-	100,00%		
2017	-	-	100,00%		
2018	96.410,00	-	0,00%		
	1.657.581,30	1.653.774,10			

TARES E TARI

Anno	titolo	n.	Descrizione Risorse	Importo accertato di competenza	Incasti Cp +Rs	% Riscosso (incassi/accent.ti)	% non riscosso
2014 1°	Entrata	Capitolo	TARI	1.657.581,30	1.653.774,10	99,77%	0,23%
			totale A/2014	1.657.581,30	1.653.774,10		
2015				-	-	0%	0
			totale A/2015	-	-		
2016				-	-	0%	0
			totale A/2016	-	-		
2017				-	-	0%	0
			totale A/2017	-	-		
2018				96.410,00	-	0%	0
			totale A/2018	96.410,00	-		

N.B. Dall'anno 2015 la tariffa sui rifiuti viene gestita ed incassata direttamente dal gestore in quanto tariffa puntuale
il dato 2018 è riferito ad avvisi di accertamento per anni pregressi

Calcolo con il 1° metodo: MEDIA SEMPLICE Tipologia "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti"

Periodo	Importo accettato di competenza	Incessi Cp +Rs fino al 2014 poi dal 2015 (solo competenza)	% Riscosso (Incessi/accertati)	Media semplice % riscosso D= C/5	% non riscosso E= 100-D
	(A)	(B)	C = B/A		
2014	20.187,16	20.187,16	100,00%		
2015	83.378,89	39.227,33	47,05%		
2016	49.333,89	28.846,28	58,47%	62,85%	
2017	44.300,85	40.716,49	91,91%		37,15%
2018	99.297,65	53.578,32	53,96%		
	296.498,44	182.555,58			

Anno	titolo	n.	Descrizione Risorse	Importo accettato di competenza	Incessi Cp +Rs fino al 2014 poi dal 2015 (solo competenza)	% Riscosso (Incessi/accertati)	% non riscosso
2014 3°	Entrata	3380	Sanzioni codice della strada	20.187,16	20.187,16	100,00%	0,00%
			totale A/2014	20.187,16	20.187,16		
2015 3°		3380	Sanzioni codice della strada	83.378,89	39.227,33	47,05%	52,95%
			totale A/2015	83.378,89	39.227,33		
2016 3°		3380	Sanzioni codice della strada	49.333,89	28.846,28	58,47%	41,53%
			totale A/2016	49.333,89	28.846,28		
2017 3°		3380	Sanzioni codice della strada	44.300,85	40.716,49	91,91%	8,09%
			totale A/2017	44.300,85	40.716,49		
2018 3°		3380	Sanzioni codice della strada	99.297,65	53.578,32	53,96%	46,04%
			totale A/2018	99.297,65	53.578,32		

N.B - dall'anno 2015 si conteggiano solo le riscossioni in competenza riferiti agli accertamenti di competenza e le contabilizzazioni contemplano i ruoli emessi nell'anno di corrispondenza

titolo	n.	Descrizione Risorse	% media semplice non riscosso anni 2015-2018 per capitolo di entrata
Entrata	3380	Sanzioni codice della strada	37,15%
3°			

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENT O OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENT O EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	2.976.000,00 0,00	40.471,48 0,00	42.601,55 0,00	1,43 0,00
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	2.976.000,00	40.471,48	42.601,55	1,43
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	982.480,03	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)				
1000000	TOTALE TITOLO 1	3.958.480,03	40.471,48	42.601,55	1,08
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	506.568,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	506.568,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	782.446,00	99.469,99	104.705,27	13,38
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	60.000,00	21.177,65	22.292,26	37,15
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	380.101,50	0,00	0,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.252.047,50	120.647,64	126.997,53	10,14
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTI O OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTI O EFFETTIVO DI BILANCIO (**)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	38.904,44	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	38.904,44	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	143.904,44	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE (***)	5.860.999,97	161.119,12	169.599,08	2,89
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE (**)	5.717.095,53	161.119,12	169.599,08	2,97
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN C/CAPITALE	143.904,44	0,00	0,00	0,00

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTI O OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTI O EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	2.998.000,00	42.601,55	42.601,55	1,42
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.998.000,00	42.601,55	42.601,55	1,42
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	944.960,06	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)				
1000000	TOTALE TITOLO 1	3.942.960,06	42.601,55	42.601,55	1,08
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	434.480,03	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	434.480,03	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	788.446,00	105.862,98	105.862,98	13,43
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	90.000,09	33.438,39	33.438,39	37,15
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	387.799,38	0,00	0,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.295.745,38	139.301,37	139.301,37	10,75
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				

4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	90.000,00	0,00	0,00	0,00
5010000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE (***)	5.763.185,47	181.902,92	181.902,92	3,16
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	5.673.185,47	181.902,92	181.902,92	3,21
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	90.000,00	0,00	0,00	0,00

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**
Esercizio finanziario 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENT O OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENT O EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	3.016.000,00 0,00	42.601,55 0,00	42.601,55 0,00	1,41 0,00
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	3.016.000,00	42.601,55	42.601,55	1,41
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	944.960,06	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)				
1000000	TOTALE TITOLO 1	3.960.960,06	42.601,55	42.601,55	1,08
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	434.480,03	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	434.480,03	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	793.446,00	106.476,68	106.476,68	13,42
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	90.000,00	33.438,39	33.438,39	37,15
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	388.914,65	0,00	0,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.301.860,65	139.915,07	139.915,07	10,75
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				

4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	90.000,00	0,00	0,00	0,00
5010000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE (***)	5.787.300,74	182.516,62	182.516,62	3,15
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	5.697.300,74	182.516,62	182.516,62	3,20
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	90.000,00	0,00	0,00	0,00

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accettate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli Importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 dello scopo), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDI di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

ALLEGATO N. 2

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Esercizio 2020

1 di 1

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio	6.500.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.399.445,28	3.958.480,03	3.942.980,06	3.950.960,06	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	7.546.106,91	5.544.998,26 0,00	5.501.088,20 0,00	5.525.203,47 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	545.802,10	506.568,00	434.480,03	434.480,03					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.679.877,60	1.252.047,50	1.295.745,38	1.301.860,65					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.584.313,75	143.904,44	90.000,00	90.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	9.658.481,06	143.904,44 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	13.189.438,73	5.860.999,97	5.763.185,47	5.787.300,74	Totale spese finali.....	17.214.587,97	5.068.902,70	5.591.088,20	5.615.203,47
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	255.016,44	172.097,27 0,00	172.097,27 0,00	172.097,27 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.876.691,87	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.501.434,34	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
Totale Titoli.....	16.066.130,60	8.400.999,97	8.303.185,47	8.327.300,74	Totale Titoli.....	20.371.038,75	8.400.999,97	8.303.185,47	8.327.300,74
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE					TOTALE COMPLESSIVO SPESE				
Fondo di cassa finale presunto	22.566.130,60	8.400.999,97	8.303.185,47	8.327.300,74		20.371.038,75	8.400.999,97	8.303.185,47	8.327.300,74
	2.196.091,85								

